

511.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

INDICE

	PAG.
Congedi	25835
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante prov- vedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movi- mento franoso verificatosi il 19 lu- glio 1966 (3388)	25835
PRESIDENTE	25835
BRESSANI	25835
DE PASQUALE	25852
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	25853
	25856, 25861
NICOSIA	25839
PALAZZOLO	25860

La seduta comincia alle 10,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 16 settembre
1966.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Bova, Buzzetti, Diel, Leone Giovan-
ni, Lettieri, Lucchesi, Miotti Carli Amalia e
Simonacci.

(I congedi sono concessi).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge
30 luglio 1966, n. 590, recante provvedi-
menti a favore della città di Agrigento in
conseguenza del movimento franoso veri-
ficatosi il 19 luglio 1966. (3388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del decreto-legge
30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti
a favore della città di Agrigento in conse-
guenza del movimento franoso verificatosi il
19 luglio 1966.

È iscritto a parlare l'onorevole Bressani.
Ne ha facoltà.

BRESSANI. Signor Presidente, onorevoli
collegli, onorevole ministro, nel corso di que-
sto dibattito sono stati sollevati dubbi sulla
costituzionalità del provvedimento al nostro
esame per la conversione in legge; dubbi che,
per la verità, non si sono concretati in una
formale eccezione di incostituzionalità, ma
che hanno lasciato un'ombra di sospetto cir-
ca la conformità alle norme della Costitu-
zione ed a quelle dello statuto speciale della
regione siciliana (approvato con legge costitu-
zionale) del decreto-legge e della legge di
conversione che la Camera sta per approvare.

In realtà, questi dubbi non trovano fonda-
mento, nel testo del decreto, che non presenta
violazioni di norme della Costituzione e dello
statuto della regione siciliana. Pare alla Com-
missione affari costituzionali — il cui parere
ho qui l'onore di illustrare — pare a chi parla,
che l'intervento dello Stato nella situazione
che si è creata ad Agrigento, intervento con

lo strumento del decreto-legge, sia costituzionalmente legittimo, e tali quindi siano il decreto-legge e la relativa legge di conversione, anche se in questa sede il provvedimento sembra suscettibile di qualche perfezionamento, al fine di meglio chiarire i rapporti tra le funzioni dello Stato e l'esercizio autonomo da parte della regione dei propri poteri, legislativo e amministrativo.

Qual è la ragione politica che giustifica l'intervento dello Stato in questa situazione nonché in situazioni analoghe? Ci troviamo dinanzi a un evento calamitoso che colpisce un rilevante numero di cittadini e da tale calamità deriva un dovere di solidarietà della comunità nazionale e quindi dello Stato, che unitariamente la rappresenta. Quel dovere di solidarietà verso una parte della comunità nazionale, che si estrinseca nell'opera di soccorso disposta dallo Stato ed in una tipologia di interventi di volta in volta diversi a seconda della natura dell'evento calamitoso e degli effetti che la calamità produce a danno delle popolazioni colpite.

Al fine di valutare la legittimità costituzionale di questo intervento legislativo dello Stato, ci chiediamo se l'adempimento di un tale dovere di solidarietà trovi dei limiti nell'ordinamento costituzionale in relazione all'esistenza — nell'ambito di tale ordinamento — di autonomie regionali. È possibile cioè — noi ci chiediamo — che il nostro sistema costituzionale sia tale per cui l'intervento di soccorso disposto dallo Stato a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi sia bloccato da ostacoli di natura formale, quali le competenze di una regione a statuto speciale e l'autonomia regionale? Sembra di poter affermare che lo Stato, anche approvando, attraverso gli statuti speciali, l'assetto fondamentale delle autonomie regionali, mai abbia rinunciato, né possa rinunciare, a intervenire in questa materia che ha una attinenza e una connessione tanto strette con la tutela di un interesse fondamentale della collettività nazionale quale è la pubblica incolumità. Così come lo Stato, sia pure nell'ambito di un ordinamento che prevede ampie autonomie regionali, non può venir meno al dovere di svolgere interventi finalizzati alla soddisfazione di esigenze straordinarie, anche in materie attribuite alla competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale.

In definitiva, che cosa è la Cassa per il mezzogiorno se non proprio la forma istituzionale attraverso la quale lo Stato svolge una attività che, in via del tutto straordinaria e per un numero limitato di anni, valica anche

i confini della competenza regionale delle regioni interessate? Se questo è lo spirito del sistema, vediamo se la lettera della norma della legge costituzionale contrasti o no con esso. Non sembra contrastare, la lettera della legge, con questa affermata possibilità di intervento dello Stato — intendo dire del Parlamento e del Governo — in situazioni come quelle che dolorosamente si presentano oggi alla nostra attenzione. Anzi, la lettera della norma dello statuto della regione siciliana conforta questa interpretazione. Lo statuto non prevede, tra le materie di competenza regionale esclusiva o concorrente, gli interventi per pubbliche calamità. Ciò a differenza di altri statuti che configurano una competenza più o meno estesa degli organi regionali in tale materia. Manca cioè nello statuto della regione siciliana un riferimento esplicito a quelle opere che non si qualificano soltanto per la loro urgenza ed inderogabilità, ma altresì perché sono opere dipendenti da necessità di pubblico interesse derivante da eventi calamitosi.

Si tratta pur sempre di lavori pubblici che hanno però una specifica caratterizzazione, quale è evidenziata in alcuni statuti di autonomia, come quello del Trentino-Alto Adige e quello della regione Friuli-Venezia Giulia, e che non è presa in considerazione invece nello statuto della regione siciliana là dove sono elencate le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente della regione medesima.

È vero che i lavori pubblici sono di competenza regionale e che, come è stato qui ricordato da alcuni colleghi, la lettera *g*) dell'articolo 14 dello statuto attribuisce alla competenza esclusiva della regione la materia dei lavori pubblici, ma è anche vero che nel contempo lo stesso disposto statutario prevede una larga deroga quando esclude dalla competenza regionale le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale.

Ora noi ci chiediamo se, nel caso di specie, non sussista un interesse nazionale al ripristino delle condizioni normali di vita in Agrigento, cioè in un capoluogo di provincia, che è per di più centro turistico di carattere internazionale; se questo interesse nazionale che giustifica, anzi impone l'intervento dello Stato non sia addirittura prevalente rispetto all'interesse locale di cui è titolare la regione siciliana. E ciò, per la dimensione del disastro e per la conseguente entità che viene ad assumere l'opera ricostruttiva.

Si potrebbe osservare che l'articolo 14 dello statuto regionale è integrato dalle norme

di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, là dove si specificano quali sono le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale per le quali continua a provvedere lo Stato. Infatti l'articolo 3 del menzionato decreto contiene un elenco di queste opere definite « grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale », un elenco per altro non rigorosamente tassativo, tant'è che l'ultima lettera di questo articolo prevede tra le opere di competenza dello Stato: « tutte le altre che lo Stato, sentita la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale ». Un elenco, ripeto, non tassativo, il che va tenuto presente anche nella lettura del paragrafo f) dello stesso articolo 3, là dove si prevede che le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi siano da considerare opere di prevalente interesse nazionale e quindi l'intervento in tale settore debba continuare a far carico allo Stato.

Come esiste un'ampia discrezionalità da parte del legislatore ordinario nello stabilire le opere di prevalente interesse nazionale, mi pare che la stessa discrezionalità debba essere riconosciuta allo stesso legislatore nella valutazione della gravità dell'evento calamitoso, in rapporto alla sua estensione e all'entità delle sue conseguenze.

Mi pare in definitiva che, dinanzi al disposto dell'articolo 14 dello statuto, integrato dalle disposizioni contenute nel decreto presidenziale che ho menzionato, il legislatore ordinario possa liberamente e discrezionalmente valutare se ricorrano i requisiti dell'estensione e dell'entità dell'evento calamitoso definito grave e quindi possa legittimamente disporre con legge l'intervento a favore delle popolazioni colpite, senza violazione delle competenze della regione siciliana.

Ma, ritenuta la legittimità costituzionale dell'intervento legislativo dello Stato e ritenuta quindi la legittimità costituzionale anche di quelle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità poste con il decreto-legge (l'esercizio del potere legislativo in materia di espropriazione per pubblica utilità è in questo caso strettamente connesso e collegato all'esercizio del potere legislativo in materia di calamità pubbliche, di cui prima ho fatto cenno), ci si potrebbe chiedere perché non si affidi alla regione siciliana l'applicazione della legge che il Parlamento approva, dato che con questo provvedimento viene utilizzata in maniera esclusiva l'am-

ministrazione periferica dei lavori pubblici, cioè gli organi periferici dello Stato, che nella fattispecie sono il genio civile e il provveditorato alle opere pubbliche. Ci si potrebbe inoltre chiedere, come è stato chiesto in Commissione, se tale scelta non costituisca una violazione dell'autonomia regionale.

È ben vero che l'articolo 20 dello statuto regionale, anche per materie che non siano comprese tra quelle di competenza esclusiva o concorrente della regione, prevede che gli organi amministrativi della regione — il presidente e gli assessori — svolgano un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo centrale; è ben vero che il decreto presidenziale recante le norme di attuazione, che ho più volte ricordate, precisa tale disposto per quanto attiene ai lavori pubblici, prevedendo che gli organi amministrativi della regione svolgano un'attività amministrativa secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici ed avvalendosi del provveditorato regionale alle opere pubbliche e degli uffici del genio civile; ma occorre chiedersi in cosa consista questa attività amministrativa non meglio precisata dal disposto statutario. Qual è questa attività, in che modo essa viene esercitata in settori — si noti bene — che non appartengono alla competenza della regione, nell'esercizio di funzioni che rimangono funzioni di Stato e non funzioni pertinenti all'autonomia regionale? Rispondere a queste domande dipende dalla discrezionalità del Governo: « secondo le direttive del Governo », dice l'articolo dello statuto; « secondo le direttive del ministro dei lavori pubblici », dice, a sua volta, l'articolo 2 delle norme di attuazione. Dipende cioè dalla discrezionalità del Governo affidare o meno funzioni in settori estranei alla competenza della regione, ossia degli organi amministrativi regionali.

Bene ha fatto il Governo ad organizzare l'esecuzione e l'applicazione degli interventi e delle provvidenze pubbliche in questo decreto, utilizzando direttamente il provveditorato alle opere pubbliche e gli uffici del genio civile, anzi istituendo una sezione autonoma del genio civile. Tanto più che la regione sarebbe stata obbligata e sarebbe tenuta, in ogni caso, ad avvalersi proprio di questi organi per l'applicazione delle leggi dello Stato e tanto più che la regione per l'applicazione della propria legge in materia, la legge n. 21 di quest'anno, prevede di avvalersi degli stessi organi, ovverosia degli organi periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici. Né mi sembra che sia vero e giusto quanto è stato affermato e cioè es-

sere stata la regione siciliana scavalcata nell'applicazione dell'organizzazione amministrativa diretta ad applicare queste provvidenze straordinarie per Agrigento. Non bisogna dimenticare che l'articolo 2 del decreto-legge prevede la costituzione di una commissione di cui fa parte un rappresentante dell'amministrazione regionale, il che integra gli estremi di una collaborazione tra gli organi dello Stato e gli organi amministrativi della regione nell'esercizio di funzioni che sono funzioni dello Stato, nell'applicazione di un provvedimento che è un provvedimento appartenente alla legislazione dello Stato. Così come in altro campo, con altre finalità, l'articolo 11 del decreto medesimo prevede un coordinamento tra le funzioni dello Stato e quelle della regione laddove si costituisce una commissione definita appunto « di coordinamento » per l'esercizio concorrente dei poteri propri della regione e dello Stato.

Ora, l'intervento dello Stato accanto a quello della regione è un intervento costituzionalmente legittimo, in quanto diretto a rimuovere le conseguenze derivanti da una pubblica calamità, e ad eseguire opere che sono caratterizzate dalla loro dipendenza da una situazione di necessità, quella situazione di necessità che è stata creata dall'evento calamitoso. Questo è un limite alla possibilità di intervento dello Stato. Andare al di là di questo limite può portare ad invadere la sfera di autonomia normativa, costituzionalmente garantita, della regione, specialmente in certe materie che hanno attinenza con i problemi sollevati dalla sciagura di Agrigento, quali la materia urbanistica, appartenente alla competenza esclusiva della regione siciliana.

Certo è che all'autonomo esercizio del potere legislativo da parte della regione in tale materia non possono essere posti dei limiti con legge ordinaria della Repubblica, a meno che non si tratti di un provvedimento di carattere generale, suscettibile di essere qualificato come una grande riforma economico-sociale, i cui principi valgano a limitare anche l'autonomia legislativa attribuita in via esclusiva alle regioni a statuto speciale e quindi anche alla regione siciliana; né l'esecuzione del potere legislativo spettante alla regione può essere subordinata all'iniziativa di altri organi quali sono quelli che in via straordinaria si costituiscono con questo provvedimento, né può essere condizionata da proposte che provengano da questi organi.

Sono questi i motivi per cui la Commissione affari costituzionali ha ritenuto opportuno di suggerire una migliore definizione di

alcune parti di questi provvedimenti, in particolare dell'articolo 2; di definire cioè meglio i momenti dell'attività della commissione di indagine prevista dal citato articolo, precisando che le risultanze devono essere solo comunicate — e non proposte — alla regione, la quale poi adotterà i provvedimenti che essa riterrà necessari ed opportuni nell'ambito delle proprie competenze. Ci si rende conto di una cosa: che in materie come questa è necessario ed indispensabile raccordare meglio il potere legislativo regionale con la legislazione dello Stato, nel quadro dell'ordinamento unitario della Repubblica. E ciò anche per la tutela di interessi che hanno dimensioni e natura nazionali: interessi nazionali che, anche se non prevalenti, sono però presenti nelle materie considerate di competenza regionale.

E ci si rende conto anche della necessità, più che dell'opportunità, di coordinare meglio l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle regioni con le attribuzioni amministrative di cui è titolare il potere centrale. Ma esiste una via, che possiamo definire maestra, per giungere a un tale risultato: è quella, per le regioni a statuto speciale, di una possibile, auspicabile specificazione delle disposizioni statutarie, quale può avvenire solo attraverso la normativa di attuazione. Una alternativa alla strada indicata potrebbe essere quella di una legislazione di principio che abbia carattere generale, investa cioè tutto il territorio della Repubblica e, come prima dicevo, rappresenti una grande riforma economico-sociale. Le altre vie sono forse scorciatoie, ma scorciatoie di dubbia sicurezza sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Vorrei concludere formulando un augurio e sottolineando una esigenza. L'augurio è che le provvidenze che il Parlamento approverà per la città di Agrigento possano trovare una sollecita ed efficace applicazione, quale può derivare soltanto da un intervento coordinato dei pubblici poteri sul posto. L'esperienza ci insegna come in circostanze del genere non sia sempre facile, per ragioni di ordine obiettivo, il coordinamento tra gli organi e le funzioni loro proprie, anche se questi organi appartengono all'amministrazione dello Stato. E qui ci troviamo dinanzi ad una situazione in cui sono chiamati ad operare organi dello Stato, appartenenti all'amministrazione ordinaria e all'amministrazione straordinaria (la Cassa per il mezzogiorno) e organi regionali. È indispensabile il coordinamento tra questi poteri, tra queste funzioni, tra questi soggetti; e sotto tale profilo è certamente saggia

la norma del decreto che prevede la costituzione di una commissione di coordinamento. Auguriamoci che quella commissione operi nello spirito secondo cui è stata proposta.

L'esigenza che vorrei poi sottolineare — essa si manifesta pure in questa situazione, anche se va al di là del caso concreto che è oggi al nostro esame — è questa: che si definisca con maggiore chiarezza l'ambito di competenza dei diversi poteri dello Stato (intendendo lo Stato come ordinamento), che si precisino meglio le potestà, i doveri, le responsabilità inerenti all'esercizio dei poteri propri dei diversi organi della pubblica amministrazione. E questo specialmente nel quadro dell'ordinamento regionale. Il cittadino, direi l'uomo della strada deve sapere, deve conoscere chi sia il titolare di una funzione pubblica, chi risponda dello scorretto esercizio di una funzione pubblica, a chi sia imputabile l'inerzia legislativa o l'omissione di un atto amministrativo che faccia carico a organi della pubblica amministrazione. E questo deve essere chiaro non soltanto agli esperti di diritto regionale, ma anche al comune cittadino. A tal fine non è sufficiente, anche se è illuminante, l'opera della Corte costituzionale. È necessario che per realizzare questo scopo vi sia un impegno del legislatore, volto a creare un sistema chiaro e razionale di distribuzione delle funzioni pubbliche nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica, tra i soggetti di autonomia da un lato e gli organi dello Stato dall'altro.

Questa auspicata chiarezza si converte in certezza del diritto: quella certezza del diritto che è un connotato essenziale dello Stato di diritto e che, in definitiva, è un presupposto — e un presupposto indispensabile — per l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, prima di tutto la prego di permettermi di elevare protesta perché questa discussione in Assemblea si svolge contemporaneamente al lavoro di numerose Commissioni. Già ho avuto modo, questa mattina stessa, di protestare in sede di Commissione bilancio e programmazione. Non è possibile che una discussione come quella sul disastro di Agrigento si svolga contemporaneamente ai lavori delle Commissioni. La Presidenza della Camera (il discorso lo rivolgo a lei, signor Presidente, e non al presidente del gruppo della democrazia cristiana che in questo momento conversa con lei) ave-

va deciso tempo fa, con una circolare inviata a tutti i deputati, che non era possibile, e comunque non veniva ammessa, la contemporaneità dei lavori in Assemblea e in Commissione.

PRESIDENTE. Le assicuro che riferirò al Presidente della Camera.

NICOSIA. È importante, signor Presidente, anche perché si decide su una materia che interessa la stessa programmazione economica nazionale. Non è che il Parlamento esista soltanto ed esclusivamente per votare; il Parlamento esiste perché vi sia uno scambio di idee e di opinioni, le più dissimili, le quali possono assumere aspetti diversi proprio in seguito a questo scambio.

Ora, signor Presidente, io desidero che resti negli *Atti parlamentari* questa mia protesta.

Detto questo, riferendomi all'interesse che il Parlamento dovrebbe avere per i casi di Agrigento (e dicendo « Parlamento » comprendo l'opinione pubblica nazionale, e quindi la cultura politica nazionale), vorrei con estrema serenità far presente che noi siamo stati fra i primi a chiedere l'intervento massiccio straordinario e urgente dello Stato in favore di Agrigento, colpita dal movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966. Noi addirittura abbiamo chiesto non soltanto il decreto-legge come pronto soccorso, ma una legge speciale, proprio perché attraverso la specialità di una norma voluta dal Parlamento nazionale potessero essere infranti certi ormai annosi legami di carattere giuridico e pseudogiuridico fra l'attività legislativa dello Stato e quella regionale.

Noi siamo stati fra i primi a chiedere l'intervento massiccio dello Stato nella parte introduttiva della discussione su Agrigento (quella fatta nelle Commissioni, quella svolta in occasione delle interrogazioni e della presentazione del decreto-legge); questa di oggi la riteniamo come un capitolo: ché certamente non può essere ritenuta esaurita oggi, stasera, domani col voto, la discussione sulle conseguenze morali, politiche, giuridiche e amministrative provocate dai fatti di Agrigento. Anche perché in questa discussione mancano gli elementi della commissione ministeriale d'indagine da lei predisposta, signor ministro. Ed ella ha fatto bene, glie ne do atto. È la prima volta che un organo amministrativo dello Stato inquisisce in Sicilia in maniera perentoria (dico organo amministrativo; parlerò anche della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, brevemente

te). È la prima volta, ripeto, che avviene una cosa di tal genere.

Ora, però, poiché mancano gli elementi della commissione ministeriale d'indagine, sotto il profilo tecnico e amministrativo la discussione è necessariamente limitata. Si è notato, signor ministro, che ella ha stabilito il termine del 30 settembre per la presentazione della relazione dell'indagine: ma il 30 settembre è anche il sessantesimo giorno per la conversione del decreto-legge.

Non so se questa sua decisione sia da considerare una sua delicatezza per svincolare la discussione sul merito dell'inchiesta (aperta anche alla speculazione politica e di parte) da quella che ha riferimento ai mezzi di pronto soccorso, necessariamente serena e distaccata. Però, signor ministro, incorriamo in un grosso inconveniente: quello di legiferare oggi e di non avere poi più occasione di legiferare sui problemi sorti dalla frana di Agrigento. Se invece sarà preso da parte sua l'impegno di un secondo eventuale provvedimento, che a seguito delle risultanze delle indagini debba rendersi necessario, o per correggere quello che stiamo facendo, o per soddisfare le esigenze che scaturiranno dagli elementi della commissione d'indagine, noi le saremo fin d'ora grati, perché questo ci darà anche la possibilità di approfondire la materia.

Certo, in questa sede e in questa fase di discussione mi interessa sollevare alcuni particolari: il ritardo da parte della commissione d'inchiesta, certe indecisioni, forse non dovute neanche alla commissione, ma a tutto quello che può avvenire in Sicilia: quindi all'accavallarsi delle competenze, alla scomparsa di parte dei *dossiers*, poi al ritrovamento dei *dossiers*, poi al ritrovamento di alcune parti di un *dossier*, poi alla dichiarazione di scomparsa di un foglio da disegno. Praticamente si tratta di due planimetrie in concorrenza o in contestazione l'una della altra.

Ma devo qui fare un'altra osservazione, signor ministro, e la prego di essere chiaro nella sua risposta. I rilievi di profilo geologico vengono affidati ad imprese private e non eseguiti direttamente dalla commissione. Questo comporta la lentezza dei lavori e la non attendibilità dei lavori.

C'è dell'altro: siamo sicuri che quelli che stanno compiendo l'inchiesta (non quelli della commissione ministeriale, ma quelli che sono incaricati per il profilo geologico e per gli accertamenti anche sul piano amministrativo) siano diversi da quelli che hanno eventualmente le responsabilità per quanto è av-

venuto in passato? Questo, a mio parere, è un punto fondamentale, che può gettare ombra sulle conclusioni della commissione.

Ma già vi è qualcosa che si può rilevare senza difficoltà. L'aggiudicazione e la conseguente realizzazione del primo nucleo di case, che sono state definite prefabbricate, nella zona di Villa Seta, per conto della regione; queste case non hanno realmente carattere di prefabbricazione, ma sono fatte con un sistema misto, con il risultato di un tempo di esecuzione maggiore rispetto a quello occorrente per case di tipo tradizionale. Cioè: a Villaseta già si costruisce in maniera difforme dalla legge. Ho fatto presente in Commissione che Villaseta è zona archeologica: sono stati trovati crateri di valore inestimabile nel 1960. Un cratere è stato valutato 30 milioni ed è forse il più bell'esemplare che ci provenga dall'antichità. Sono stati pure rivenuti vasi di bronzo in questi giorni, mentre gli operai spianavano il terreno.

Non vorrei perciò, onorevole ministro, che si creasse uno scandalo nello scandalo e che, mentre cerchiamo di sistemare in qualche modo lo scandalo passato o di farlo venir fuori, se ne abbia a verificare uno nuovo.

Comunque, si tratta di preoccupazioni che noi abbiamo il dovere di far presente alla Camera nel corso di questo dibattito.

Detto questo, desidererei affrontare il problema della legittimità costituzionale del provvedimento. L'onorevole Bressani poco fa ne ha parlato diffusamente, con molta competenza e, direi, se mi è consentito, con molta finezza. Ma questo problema è stato anche trattato da un deputato del nostro gruppo, l'onorevole Franchi, senza contare l'intervento del comunista onorevole Accreman nella Commissione affari costituzionali.

L'onorevole Franchi ha manifestato in Parlamento le preoccupazioni legittime di un deputato del Parlamento nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e regioni, che per alcune materie non si presentano molto chiari. Egli si è diffuso in particolare sul contenuto dell'articolo 2. In altre parole, l'onorevole Franchi ha avvertito il Parlamento di stare attento nel legiferare su una materia in parte di competenza regionale e suscettibile di far sorgere questioni di legittimità costituzionale che potrebbero portare molto lontano.

La questione, per altro, non è nuova, onorevoli colleghi, poiché tra lo Stato e le regioni vi è tutto un ventennio di contestazioni, di ricorsi, di decisioni del consiglio di giustizia amministrativa e di quello di Stato, di sentenze dell'Alta Corte siciliana prima e poi

della Corte costituzionale. Tutto ciò crea non solo preoccupazioni, ma (specialmente le sentenze della Corte costituzionale) una specie di diritto recessivo costituzionale, il quale deve essere presente all'attenzione del legislatore nazionale.

Per esempio, in occasione dell'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia ci siamo preoccupati di far presenti le sentenze della Corte costituzionale circa le competenze legislative della regione, ripartite in competenza primaria, secondaria e addirittura anche terziaria, stando agli statuti come quello della regione sarda. Praticamente, la Corte costituzionale aveva definito alcuni rapporti tra Stato e regione in maniera inequivoca per quanto riguarda la Sicilia, la Sardegna, l'Alto Adige e la Val d'Aosta; queste norme sono state riprodotte per il Friuli-Venezia Giulia senza che si sia tenuto conto delle definizioni della Corte costituzionale. Tutto ciò farà sì che da qui a qualche anno i cittadini del Friuli-Venezia Giulia saranno sottoposti anche a questa specie di doccia scozzese circa l'interpretazione costituzionale di talune norme dello statuto speciale.

È evidente che non si pone un problema costituzionale per il pronto intervento dello Stato; il Movimento sociale — e credo tutta la Camera — considera legittimo il decreto-legge dal punto di vista costituzionale, sia perché lo statuto regionale è chiaro in materia, sia soprattutto perché sono chiare le norme di attuazione in materia di lavori pubblici del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878. Se vi fossero ancora dubbi ci potremmo riferire al famoso decreto luogotenenziale del 18 marzo 1944, n. 91, modificato nel 1947, e quindi adeguato alla legislazione nazionale con le norme di applicazione nel 1950, per cui praticamente lo Stato ha competenza definitiva in questa materia. È lo stesso concetto fondamentale di calamità pubblica che rientra nei compiti indiscutibili dello Stato nei rapporti con gli enti locali, comprese le regioni.

Proprio per la piena costituzionalità dell'intervento chiediamo che all'articolo 1 debba essere specificato che quelle previste dal decreto-legge in esame siano dichiarate dal Parlamento « opere di prevalente interesse nazionale ». Se noi premettiamo o aggiungiamo all'articolo 1 questa dichiarazione (al riguardo abbiamo presentato un emendamento anche per le conseguenze che, come vedremo, ne possono derivare), così come richiesto anche dalle norme di applicazione dell'articolo 14 dello statuto siciliano — mi riferisco al decreto

presidenziale 30 luglio 1950, n. 878: articolo 3, lettera *m*): « Sono di competenza dello Stato tutte le altre opere che lo Stato, sentita la regione, riconoscerà di preminente interesse nazionale » — toglieremmo ogni dubbio in materia. Chiarirlo nella legge costituirebbe un precedente di straordinaria importanza, a mio modesto avviso, che non toglierebbe nulla alla regione, ma confermerebbe il principio di intervento dello Stato, cui tutti i cittadini residenti in Sicilia non intendono rinunciare. Proprio in Sicilia si pensa ad una maggiore presenza dello Stato; comunque, è questa una discussione che ci interesserà successivamente.

Ora, la frana, in quanto tale, è una calamità pubblica. Questo è sancito dalla legge 1° aprile 1900, n. 121, e da tutti i provvedimenti legislativi successivi in materia di frane (quella del 1900 è la prima legge). Sono state fatte le tabelle degli abitati da consolidare a spese dello Stato. Ho contato ben 320 provvedimenti dello Stato in materia di frane, dal 1900 al 1945.

Il fenomeno franoso interessa praticamente molte regioni d'Italia. È una calamità nazionale: e il nostro è l'unico paese che abbia studi geologici completi al riguardo. Le frane hanno interessato e interessano l'Emilia, l'Abruzzo e Molise, la Lucania, la Calabria, la Sicilia; e centinaia di paesi ne sono minacciati. Soltanto nella penisola italiana si posseggono fino ad ora studi sistematici di questo fenomeno. Per tutta la zona della Balcania, in Norvegia, negli Stati Uniti per quanto riguarda le Montagne Rocciose, in Giappone, nella Nuova Zelanda non vi sono studi completi come quelli esistenti in Italia, dove esiste addirittura una classificazione delle frane.

Non si può quindi discutere sulla costituzionalità del provvedimento, perché la frana è una calamità pubblica, di grande portata, che interessa vastissime zone. Nella sola Sicilia si parla di 150 comuni su 380 colpiti dalle frane. Tutta la zona interna è interessata a movimenti franosi.

Il regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2389, giustifica il pronto soccorso. Nell'articolo 1 di detto decreto si legge: « Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia arrecato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al ministro dei lavori pubblici », ecc., ecc. Anche il ministro degli interni viene chiamato in causa.

Il concetto di calamità pubblica non si riferisce soltanto ai disastri tellurici, ma anche alle alluvioni, le frane, le mareggiate, gli in-

cendi, le invasioni di cavallette, lo straripamento dei fiumi, le epidemie, ecc. Quindi non vi sono dubbi: la frana è una calamità pubblica; ne discendono conseguenze di tutti i generi, come quelle penalistiche. Il codice penale configura il delitto « contro l'incolumità pubblica ».

Un famoso giurista, il Carrara, si è dedicato anche allo studio di questi fenomeni, in quanto per un lungo periodo le frane si manifestarono frequentemente, prima che intervenissero ad arrestarle le necessarie opere di consolidamento. D'altronde ella sa, signor ministro, essendo calabrese, che sotto i Borboni c'era una buona legge per il consolidamento degli abitati: la legge per la cassa delle opere pubbliche nel regno delle Due Sicilie, che prevedeva interventi anche in materia di consolidamento. Posso anche ricordare che i paesi consolidati dai Borboni esistono ancora oggi a distanza di cent'anni, essendosi effettuate opere colossali di consolidamento. Potrei citare un elenco completo di questi paesi.

Per ritornare al Carrara, egli definisce così il concetto di calamità pubblica: « Un evento dovuto precipuamente a forze naturali, alle quali possono essere unite attività umane concorrenti, o anche determinanti » (è il caso di Agrigento?) « che produca danno a un numero indeterminato di persone e alle cose ». Generalmente calamità nazionale viene definita quella calamità che provoca « commozione indefinita degli animi e consecutivo agitarsi delle moltitudini ». È il caso di Agrigento. Da questo il Carrara faceva discendere la configurazione del delitto contro l'incolumità pubblica; quindi entriamo nel campo penalistico.

Il concetto è chiarissimo. Quindi è pacifico che lo Stato debba intervenire anche in maniera straordinaria; ma appunto perché questo intervento dello Stato è un intervento straordinario, esso è un intervento discrezionale; solo con l'inchiesta, quindi, si potrà configurare la componente naturale e quella umana nel disastro. Bisogna bene vedere cosa è avvenuto ad Agrigento per renderci esatto conto della situazione. L'accertamento è necessario per sapere se vi furono eccesso di potere, sviamento di potere e altre responsabilità amministrative e penali, oltre alle cause geologiche.

Ma, prima di passare a quest'altro aspetto della questione, desidererei, signor ministro, sollevare in questa sede un argomento che è stato trattato poco fa anche dall'onorevole Bressani, e che riguarda i rapporti fra Stato e regione, non definiti, ma che, a mio parere,

bisogna a qualsiasi costo chiarire: mi riferisco ai rapporti nel settore dell'urbanistica.

Intanto si può dire tranquillamente che mancano le norme di attuazione dello statuto per la competenza legislativa alla voce « urbanistica ». L'articolo 14 dello statuto regionale fa un elenco di quelle che sono le competenze legislative primarie, esclusive: agricoltura e foreste; bonifica; usi civici; industria e commercio (salvo la disciplina dei rapporti privati); incremento della produzione agricola e industriale; urbanistica, lavori pubblici. Quindi lo statuto regionale distingue l'urbanistica dai lavori pubblici. Lo statuto, dunque, è chiaro: i lavori pubblici sono considerati una cosa, l'urbanistica un'altra cosa. E potrei ancora continuare l'elencazione: miniere, cave, torbiere, saline; acque pubbliche (in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale); pesca e caccia; pubblica beneficenza e opere pie; turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; ordinamento degli uffici e degli enti regionali; stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; espropriazione per pubblica utilità.

Quando l'onorevole Franchi parlava del coacervo di incostituzionalità nell'articolo 2, si riferiva proprio alle competenze descritte nell'articolo 14 dello statuto; infatti, se è ritenuta valida la competenza regionale alla voce « urbanistica » (e vedremo se è valida), dovrebbe essere valida anche la voce riguardante la tutela del paesaggio, la conservazione delle antichità e delle opere artistiche.

L'esistenza dello statuto regionale siciliano ha posto delle questioni. Come sono state risolte queste questioni? Onorevole ministro, fino a questo momento esistono norme di applicazione dello statuto regionale per quanto riguarda la materia finanziaria; la materia degli enti locali; dei lavori pubblici; dell'agricoltura e foreste; dell'industria e commercio; lavoro e previdenza sociale; igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria; turismo; trasporti e comunicazioni; credito e risparmio; demanio e patrimonio; ma non esistono norme di applicazione per quanto riguarda l'urbanistica, la tutela del paesaggio, la conservazione delle antichità, per esempio. Per questa ragione, signor ministro, onorevoli colleghi, sotto questo profilo, noi dovremo considerare (ed è questa la domanda che rivolgerò al ministro

dei lavori pubblici) se riteniamo definita la competenza esclusiva regionale in materia di urbanistica.

Forse, signor ministro, il problema sta tutto qui; questa specie di rompicapo dei meridionalisti che è costituito dallo scandalo di Agrigento forse ha il segreto proprio in questo: nella competenza della regione, che non è stata definita da una norma di applicazione. E poiché la Corte costituzionale ha sentenziato, noi abbiamo una abbondantissima giurisprudenza in argomento; cioè sulle funzioni legislative e su quelle che sono le competenze particolari.

Infatti, di che cosa può avvalersi la regione? Si avvale del decreto luogotenenziale del 1944, che trasferisce all'alto commissario per la Sicilia le competenze di tutti i ministeri nazionali. Questo decreto successivamente è stato modificato, ma non sono state trasferite al presidente della regione tutte le competenze che erano state attribuite all'alto commissario, durante il periodo bellico e quello luogotenenziale. Così abbiamo sentenze dell'Alta Corte, e della Corte di cassazione; sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato; decisioni del consiglio di giustizia amministrativa; tutti organi che hanno sentenziato o deciso in maniera talmente difforme, da creare un vero e proprio caos in materia legislativa e in materia giurisprudenziale. Non c'è un orientamento univoco! E poi si vogliono le regioni!

Sono spiacenti, ma debbo necessariamente essere lungo, perché in materia urbanistica dobbiamo essere chiari e precisi. Già, ieri sera, ne ha parlato l'onorevole Ripamonti; questa sera ci occuperemo di un emendamento che riguarda il vincolo della « valle dei templi » su cui tutti siamo d'accordo. Questo poi, signor ministro, è un precedente che consentirà a lei, non come ministro socialista dei lavori pubblici, ma come rappresentante dello Stato, di pretendere una chiarificazione dei rapporti: perché troppa è la confusione che si è determinata a Palermo, a Messina, a Catania, a Caltanissetta. Questa mattina la procura della Repubblica di Caltanissetta ha sequestrato tutte le licenze edilizie rilasciate in dieci anni a Caltanissetta (e poi vedremo perché proprio in questi dieci anni, dal 1955 al 1965). E qual è la situazione di Palermo? Ne parleremo a proposito del rapporto Di Paola. E quella di Trapani? Ce ne occuperemo forse tra non molto. Cosa ci sarà a Ragusa ed a Siracusa? Non lo sappiamo ancora.

Non ne parlo soltanto per amor di critica alla regione siciliana, o per dire quello che avviene nella regione siciliana, perché tutti sappiamo che avviene lo stesso nel resto d'Italia; ma per mettere anche in rilievo le conseguenze della mancata attuazione della legge del 1942, che non ha un regolamento. Nel 1947 il ministro dell'interno e quello dei lavori pubblici hanno diramato circolari interpretative, togliendo ai famosi organismi corporativi, sindacali, ecc., quel diritto di obiezione che solo a quegli enti spetta (e non ai cittadini). Come si sia potuto modificare una legge con una circolare, è un mistero ancora non chiarito.

Comunque, il caos edilizio si verifica in tutta Italia proprio per la mancata attuazione della legge 17 agosto 1942. La responsabilità è quindi generale. In Sicilia si aggiunge la novità regionale.

Proprio perché vi è la difficoltà in materia urbanistica in campo nazionale, nella regione vi sono difficoltà più evidenti. Desidererei offrire una breve antologia di giurisprudenza della Corte costituzionale. Citerò soltanto sentenze della Corte costituzionale, non ritenendo valide per la presente discussione né quelle del Consiglio di Stato, né le sentenze dell'Alta Corte costituzionale per la Sicilia fino al 1952-53.

Per esempio: in materia di statuto regionale sardo, la Corte costituzionale ha sentenziato il 26 gennaio 1957 (sentenza n. 23): « Il richiamo in una legge regionale di leggi statali in materia di competenza statale non è illegittimo, in quanto nulla aggiunge e nulla toglie alla disciplina legislativa esistente ». La Corte costituzionale considera cioè la regione un ente diverso dallo Stato per quanto riguarda il potere legislativo.

Ma essa è fornita di un potere che è assimilabile ad un potere regolamentare, anziché ad un potere legislativo vero e proprio. La Corte costituzionale su questo punto è chiara ed afferma: « Nulla aggiunge e nulla toglie ».

« La regione non può regolare — questa è un'altra sentenza, quella del 7 marzo 1957, n. 447 — con una sua norma avente efficacia retroattiva situazioni già disciplinate da una legge statale. Il potere che entro limiti più o meno ampi ha la regione di dettare nuove e diverse norme nella stessa materia già regolata da leggi statali non può riflettersi sul passato, essendo ovvio che la regione non può annullare o togliere efficacia ad atti che si sono compiuti nell'ambito del suo territorio in base a leggi statali. Una diversa opinione contrasterebbe con il principio, ormai pacifico,

secondo cui la legge statale entra in vigore e produce tutti i suoi effetti nell'intero territorio dello Stato. Tali effetti non possono essere paralizzati da una legge regionale, senza violare il principio fondamentale dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato: unità la quale, se consente che una nuova legge regionale deroghi, sempre nei limiti consentiti, per l'avvenire ad una precedente legge statale, non tollera che la legge regionale si sovrapponga con effetti *ex tunc* ad una legge statale ».

Ed ecco cosa dice la sentenza della Corte costituzionale del 31 ottobre 1957, n. 124: « Il fatto che gli organi della regione siciliana abbiano più sollecitamente avvertito l'urgenza di provvedere, è circostanza che può avere rilievo politico, ma non vale a spostare la linea di demarcazione tra la competenza dello Stato e quella della regione ». Questo è un principio importantissimo, specie perché la regione in materia urbanistica, come vedremo, non essendovi le norme di applicazione, ha fatto delle leggi che, a mio parere, rientrano in questo caso specifico, cioè sono state decisioni politiche, non legislative. Le hanno chiamate « leggi »; hanno preso una determinata decisione di carattere politico, che non può essere raffigurata in termini di legge.

Ancora: la sentenza della Corte costituzionale in data 5 marzo 1959, n. 21, afferma: « È principio univocamente affermato dalla giurisprudenza che le leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia in pieno diritto anche nel territorio della Sicilia, senza che occorra un atto di ricezione da parte dell'organo legislativo della regione. Ma la competenza dell'esclusività di legislazione attribuita dall'articolo 14 dello statuto speciale all'assemblea regionale in materie in esso elencate, fra le quali è compresa quella dell'agricoltura e delle foreste, sarebbe priva di valore giuridico se non si intendesse nel senso che le leggi dello Stato concernenti un determinata materia non hanno efficacia nell'ambito della regione siciliana qualora su tali materie siano state emanate in Sicilia norme legislative che, rispettando i limiti posti dallo statuto anche alla potestà di legislazione esclusiva attribuita alla regione dall'articolo 14 dello statuto speciale, abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato » (qui si fa riferimento esplicito alle norme di applicazione). « In quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materia attribuita alla legislazione esclusiva della regione siciliana assumono rispetto alle leggi

dello Stato sulla stessa materia la posizione di leggi speciali di fronte alle generali, e come tali prevalgono su queste ultime per la parte in cui divergono ».

La sentenza della Corte costituzionale è quindi abbastanza chiara: debbono essere prima definiti i rapporti tra Stato e regione perché la legge regionale acquisisca un valore di legge speciale.

Importante anche il concetto riguardante le norme penali previste dalla legge urbanistica: « La comminatoria di sanzioni penali è sottratta alla potestà normativa delle regioni. È altresì illegittima la norma costituzionale che in materia penale rinvia a norma statale »; così si è espressa la Corte costituzionale con sentenza del 13 aprile 1957, n. 51. La regione non può quindi legiferare in materia urbanistica, perché nella legge urbanistica del 1942 sono previste sanzioni penali che la regione non può neanche riferire in una legge regionale. Questo secondo la Corte costituzionale.

Ma vi sono altre sentenze molto indicative: bisogna riferirle, come un'antologia, perché sono il frutto dell'approfondita elaborazione della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 12 del 3 marzo 1959 si legge tra l'altro: « Sia rispetto alle materie comprese nell'articolo 14 dello statuto speciale per la Sicilia, sia nelle materie comprese nell'articolo 17 dello stesso statuto, la regione resta sempre inquadrata nell'unità nazionale e subordinata allo Stato; né può attuare una sostituzione di uffici dello Stato, nella loro organizzazione obiettiva, concernente le funzioni, e subiettiva, concernente il personale, se non in seguito a speciali norme di attuazione... ». Il concetto è chiaro: senza norme di attuazione la regione non può legiferare.

Ma vi è un altro punto, per me decisivo, secondo cui non può essere riconosciuta, almeno fino a quando non esisteranno le norme di attuazione, l'efficacia della norma statutaria che assegna alla regione la competenza in materia urbanistica. Sostiene infatti la Corte costituzionale: « ...Nessuna corrispondenza può esservi tra un qualsiasi organo regionale ed il Presidente della Repubblica, onde il primo senz'altro assuma ed eserciti funzioni che la legge, applicabile nel territorio della regione, affidi al Capo dello Stato ».

La legge urbanistica del 1942 afferma che il piano regolatore di una città viene firmato dal Presidente della Repubblica. Allora ci chiediamo: perché il presidente della regione ha firmato, per esempio, il piano regolatore della città di Palermo? Come potete ritenere

che la competenza a firmare del Presidente della Repubblica possa essere trasferita al presidente della regione? Questo è un imbroglio di Stato, onorevole Degan. Qui è sotto accusa lo Stato, a parte poi le accuse specifiche, che vedremo in seguito, circa la città di Agrigento.

Onorevole ministro, ella non potrà mai varare la legge urbanistica se non partirà da questa considerazione preliminare. Non è possibile riconoscere alla regione siciliana, in mancanza di precise norme di attuazione, la competenza in materia urbanistica. Tutte le leggi regionali di natura urbanistica debbono essere considerate illegittime. Questo stato di caos ha favorito le infiltrazioni mafiose e affaristiche a Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Catania e Messina. D'altra parte, possono essere ritenute mafiose anche le attività svolte dagli speculatori edilizi a Milano, Roma, Torino e in altre città. Bisogna infatti intendersi bene sul concetto di mafia. Ieri ho ascoltato l'onorevole Pirastu parlare del « cosiddetto banditismo sardo »: egli intendeva certamente parlare della mafia sarda.

DE PASQUALE. V'è differenza tra mafia e banditismo.

NICOSIA. Non ho voluto polemizzare con l'onorevole Pirastu, ma poiché egli ha parlato del « cosiddetto banditismo sardo », non vorrei che un bandito in Sicilia fosse considerato bandito ed in Sardegna fosse ritenuto un « cosiddetto bandito ». Il bandito è bandito dovunque. A me non piace affatto questa discriminazione tra banditi siciliani o calabresi e banditi sardi o torinesi, anche perché la Costituzione ci fa uguali in tutta Italia, sia se siamo galantuomini, sia se siamo banditi.

POERIO. Ma i mafiosi sono diversi dai banditi.

NICOSIA. Quello del mafioso è un altro discorso: è una questione sulla quale stiamo discutendo in Commissione antimafia da parecchi anni. Il problema è di essere d'accordo sui concetti.

Allora la domanda che le pongo, onorevole ministro, e che farò oggetto di una interrogazione è la seguente: ritengono il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici che sia definito il rapporto tra Stato e regione in materia urbanistica? No, perché io potrei continuare nella citazione delle sentenze. Comunque ve ne è una definitiva per quanto riguarda le acque pubbliche, che

chiarisce (tralascio tutti gli altri riferimenti), a mio avviso, la situazione. Per essere più precisi, devo leggere due sentenze. Una di esse riguarda proprio la città di Messina, onorevole De Pasquale, ed io ritengo che ella ne sia a conoscenza.

La prima, che riguarda il problema delle acque pubbliche, dice: « Accanto al demanio idrico della regione siciliana vi è un demanio idrico dello Stato, in quanto le acque pubbliche che interessano servizi di carattere nazionale non sono passate alla regione. Non avendo la regione siciliana finora emanato norme in base alla potestà attribuitale dall'articolo 14 lettera 2) dello statuto nella materia delle acque pubbliche che non sono oggetto di opere di interesse nazionale, l'intera materia delle acque pubbliche continua ad essere disciplinata dalle leggi dello Stato senza distinzioni dell'interesse nazionale o regionale... ». Poi la legge è venuta. « Nel territorio della regione siciliana in materia di acque pubbliche si applica oggi la legislazione statale... Nessuna corrispondenza » (come si vede, la Corte costituzionale ripete il concetto già definito nella precedente sentenza da me citata) « può esservi tra un qualsiasi organo regionale ed il Presidente della Repubblica, per cui il primo senz'altro assuma ed eserciti funzioni che la legge dello Stato applicabile al territorio della regione affidi al Capo dello Stato, il quale, appunto perché tale, emana atti efficaci anche per la regione... » (Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 1957, n. 6).

Ed ecco quello che dice un'altra sentenza: « In ordine ai rapporti tra lo Stato e la regione siciliana spetta allo Stato la competenza legislativa o amministrativa per le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale (articolo 11, lettera g) dello statuto siciliano), tra le quali debbono essere comprese, ai sensi delle norme di attuazione in materia di opere pubbliche, le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi. Detta competenza comprende anche la materia delle zone industriali tutte le volte che l'istituzione di esse sia in dipendenza di calamità naturali. Le leggi 11 dicembre 1952, n. 2467, 24 novembre 1941, n. 1363, l'articolo 11 legge 4 aprile 1935, n. 454 e il regio decreto 26 giugno 1910 si riferiscono, come si ricava dal loro medesimo tenore letterale, al piano regolatore della città di Messina e non già a quello della zona industriale: infatti, sotto le espressioni che ricorrono nelle leggi di proroga « piani regolatori e di ampliamento degli abitati » non

possono essere ricondotte le zone industriali. Non spetta allo Stato ma alla regione la competenza a prorogare i termini per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale di Messina ».

Quindi in questa materia la Corte costituzionale è stata chiara: in materia di zone industriali legifera la regione; in materia di piani regolatori no.

Onorevole De Pasquale, nel suo emendamento per la Valle dei templi ella ha citato la legge urbanistica nazionale e quindi il riferimento ad un eventuale piano particolareggiato; ciò mi fa non solo piacere, ma credo che dovrebbe essere inserito nella legge, perché precisa in maniera definitiva i rapporti nella materia su cui stiamo legiferando, per evitare che quelle confusioni avvenute in passato nella Valle dei templi non si abbiano più a verificare.

Perché v'è confusione? Non voglio tediarevi, onorevoli colleghi, con tutte queste cose; la questione però è molto semplice. La regione siciliana ha avuto la pretesa di fare quello che lo Stato doveva fare da tempo: cioè improvvisare una legge urbanistica. All'uopo ha nominato una numerosa commissione, ha stanziato centinaia di milioni (dico centinaia di milioni) per il « gettone » e per gli studi, ma si trova senza legge urbanistica. La legge urbanistica nazionale prevede che un piano regolatore abbia un certo *iter*: dal consiglio comunale al consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale fa le sue deduzioni e rimanda il progetto al consiglio comunale, il quale a sua volta può rimandarlo al consiglio superiore dei lavori pubblici; il consiglio superiore dei lavori pubblici lo trasmette al ministro dei lavori pubblici, il quale lo trasmette a sua volta al Presidente della Repubblica che lo firma.

In Sicilia non v'è tutto questo. Il consiglio comunale delibera, pubblica; si fanno le obiezioni, le opposizioni, si entra nei limiti della cosiddetta salvaguardia. Dopo tutte queste discussioni, che certe volte, come nel caso di Palermo, durano 4 anni e non 60 giorni o 3 mesi o 6 mesi (faccio presente che il piano regolatore di Palermo era pronto nel 1942! nel 1943 entrano gli americani; Poletti non lo manda all'alto commissario, per cui l'alto commissario non lo può emanare; si crea il Governo del sud, a Salerno; il luogotenente del re può emanare il piano regolatore: si crede opportuno non farlo; cominciano le speculazioni edilizie che ci solleticano e ci deliziano ancora), si fa decidere secondo quel che pare ad una specie di comitato consultivo tec-

nico dell'urbanistica alle dipendenze dell'assessore regionale allo sviluppo economico; comitato il quale, se ha praticamente le competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici, non solo non ha criteri di democraticità nella considerazione delle obiezioni, non solo compie eccessi di potere, ma modifica sostanzialmente il piano, lo rimanda al comune, il quale glielo rimanda, finché il decreto del presidente della regione sancisce l'emanazione di piano regolatore che esprime soltanto il parere personale degli assessori allo sviluppo economico e neanche del comitato tecnico consultivo.

Questa è la verità, onorevole ministro. Ma v'è bisogno che la denunci io? Il gruppo comunista, il gruppo socialista, il gruppo democristiano, avant'ieri, all'assemblea regionale hanno denunciato questa confusione. Potremmo ben dire con Dante che la regione siciliana non è donna di provincia, ma quello che segue. Questa non è serietà di Stato né di regione né di comune.

Si parla dell'ente autonomo comunale. A parte che la legge 17 agosto 1942 imponeva i piani intercomunali, il comune che cosa è? Parliamone anche nel caso di Agrigento, perché poi il comune diventa la figura patetica in questo caos. Cosa fa il comune? Si dice che i comuni sono autonomi. Si parla dell'autonomia comunale, dell'autonomia locale, ci si riempie la bocca con questa parola: autonomia, autonomia... e vi sono miliardi di debiti, e non solo ad Agrigento. Palermo raggiunge i 270 miliardi di debiti, in tutta la Sicilia raggiungiamo circa i 1.000 miliardi, un sesto di quelli di tutto il territorio nazionale e la Sicilia ha una popolazione che è un decimo circa di quella italiana (quindi la media si mantiene tra sud e nord). Nel sud abbiamo i debiti della povertà, e la povertà moltiplica la povertà, come è notorio che la ricchezza moltiplica la ricchezza. Un esempio: la Cassa depositi e prestiti fonda il grosso dei suoi depositi sopra le rimesse degli emigranti ed il risparmio postale, ma, poiché i comuni del sud non offrono le garanzie che offrono i comuni ricchi del nord, la Cassa concede a questi ultimi i prestiti più celermente sui fondi provenienti dai sacrifici dei comuni del sud. Ma io non voglio fare il meridionalista. Dico soltanto che il comune è autonomo, certo. Ma qui ci dobbiamo mettere d'accordo: in che senso è autonomo? Quali sono i compiti istituzionali di un comune? La regione in materia ha autonomia piena, ha legiferato, ha fatto un ordinamento sugli enti locali che è veramente uno spasso

e ha creato altra confusione (già la confusione esiste nel resto del territorio nazionale; immaginate la Sicilia, con le commissioni provinciali di controllo che hanno sostituito le giunte provinciali amministrative, la cui competenza non si sa ancora come deve essere definita; il consiglio di giustizia amministrativa per un caso decide in una certa maniera per un altro in un'altra, per lo stesso caso in tempi diversi decide in maniera difforme.

Ma è veramente una questione che non interessa lo Stato, questa? Ma deve interessare lo Stato. Non si può dire ad un comune che ha l'autonomia e poi togliergliela per un altro verso, a parte la questione finanziaria.

Al comune di Agrigento si sa che l'articolo 5 della Costituzione dice che vi sono le autonomie locali. La regione gli facilita il cammino con le sue norme sugli enti locali. Una maggioranza politica opera in quel senso. Al comune si agisce secondo il principio: ho la maggioranza e comando, perché questa è la regola in Italia. Poi vengono le deroghe; quando la regione centralizza, evidentemente il funzionario comunale, l'uomo politico comunale non possono subire, sapendo che alla regione ci si fa strada per pressioni di genere diverso, e quindi non possono venir meno al principio generale secondo il quale chi arriva prima fa meglio. Evidentemente ribassando la percentuale la questione si sana sul posto, nel comune, e non solo ad Agrigento. È questa la cosiddetta furberia del sistema, che naturalmente al livello regionale agisce in maniera pomposa, al livello comunale in modo meno pomposo ma più concreto, più preciso.

I compiti istituzionali del comune? La legge del 1934 stabilisce i principi; ma qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Se dobbiamo estendere il criterio democratico fino all'eccesso, fino alla polverizzazione anche dei quartieri, facciamolo, ma poi non ci lamentiamo più, perché in questo caso chi comanda è il cosiddetto *dominus loci*, il signore del luogo: e se nel luogo vi è la mafia, comanda il mafioso, se nel luogo vi è camorra, comanda il camorrista, se il *dominus loci* è rappresentato da qualche affarista, comanda l'affarista, e se nel posto il *dominus loci* fa il giro politico per soddisfare le sue ambizioni, evidentemente attraverso il partito domina e comanda. Di che cosa ci lamentiamo allora? Ecco il punto.

E quali sono i controlli nei confronti del comune? È mai possibile che in questa materia non si riesca a trovare un sistema di controllo, non si riesca a stabilire chi ha torto e chi ha ragione, non si riesca a sancire un

controllo repressivo, la decadenza di atti amministrativi; non si possa, insomma, trovare un congegno che valga a ricondurre le cose in termini di vita civile? Da che cosa nasce tutto questo, onorevole ministro? Dalla incertezza del diritto, dalla dispersione delle responsabilità.

Quando è stata istituita la regione siciliana, si sperava che essa rappresentasse una semplificazione di tutte le questioni sorte nello Stato unitario. Cento anni fa Palermo era in rivolta, come oggi 20 settembre 1966. Il 1866 vide sette giorni e mezzo di barricate palermitane, perché lo Stato unitario, dopo Garibaldi, quando invidiò i prefetti, certe cose non le seppe intendere e capire. Da cento anni Palermo vive sotto l'inchiesta dello Stato nazionale: l'inchiesta del 1876, l'inchiesta di Sonnino e Franchetti, inchieste letterarie varie (Danilo Dolci, ecc.) e adesso il Parlamento ha fatto anche la legge antimafia che opera per Palermo: e quando parlo di Palermo mi riferisco a tutto il retroterra della Sicilia occidentale.

Praticamente, onorevole ministro, questo significa che vi è qualche cosa che ancora non è chiara, e cioè non perché noi siciliani non siamo italiani: la Sicilia ha dato come plebiscito la più alta percentuale di tutta Italia. I siciliani tengono particolarmente all'unità d'Italia, perché il fatto nuovo cento anni fa fu rappresentato appunto dall'unità, non dalla dispersione delle regioni italiane. Fu proprio il fatto unitario che interessò la Sicilia: attraverso il fatto unitario la Sicilia scavalcò il prepotere di Napoli; attraverso il fatto unitario la Sicilia poté inserirsi in una comunità più vasta e i profughi andavano a Torino (ricorderò Francesco Crispi, Giovanni Corrao). Ma praticamente, onorevole ministro, questa situazione, che dura da oltre cento anni e ora si ripropone alla nostra attenzione attraverso il fatto regionale, deve essere quanto meno definita da noi classe dirigente.

È questa la questione di fondo che si manifesta anche nel caso di Agrigento, che viene sempre a galla e non può essere oggetto di speculazione politica o di partito, ma deve essere considerata come un fatto di cultura nazionale, di cultura politica: siamo noi imputati per la frana di Agrigento, tutti noi, anche se il Movimento sociale italiano non c'entra con lo scandalo di Agrigento, con le responsabilità amministrative, con gli aspetti anche penali della questione: noi non c'entriamo, perché siamo veramente liberi. Esamineremo poi i fatti nei particolari, in sede di discussione della relazione della commis-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1966

sione d'indagine, poiché ho già detto, onorevole ministro, che alcuni punti li tratteremo in quella sede.

Ma la classe dirigente nazionale deve sforzarsi di capire che cosa è venuto fuori da Agrigento. Chiediamoci finalmente se l'amministrazione comunale ha funzionato nel settore dell'edilizia, e come ha funzionato; chiediamoci come hanno operato il genio civile, la sovrintendenza alle antichità, la sovrintendenza ai monumenti, la prefettura, nelle loro attribuzioni; chiediamoci come sono intervenuti gli organi di controllo e di vigilanza, quindi come sono stati esercitati il controllo preventivo, repressivo, l'autotutela, l'annullamento e la revoca. Tutte queste cose sono questioni anche nostre, soprattutto nostre, cioè del Parlamento nazionale.

Io devo a questo punto riferire, anche per avviarmi a certe conclusioni, che, dal punto di vista storico, la questione di Agrigento noi la conosciamo oggi in Parlamento in questi termini perché qualcosa è avvenuto tre anni fa, ed è giusto che il Parlamento lo conosca. Del resto precedentemente ne avevo fatto cenno.

Riferendomi all'attività legislativa dello Stato in questi venti anni nei confronti di questioni regionali siciliane, dicevo poc'anzi che due volte lo Stato si è interessato seriamente della regione: una volta per la costituzione della Commissione antimafia (parlo come attività legislativa vera e propria, cioè di aula) e una seconda volta oggi per la legge di Agrigento.

La Commissione di inchiesta parlamentare sul fenomeno della mafia è stata richiesta all'unanimità dall'assemblea regionale. Sì, i politici regionali hanno detto all'unanimità: la mafia v'è (non l'hanno definita), il Parlamento nazionale faccia l'inchiesta. Si è costituita la Commissione parlamentare con i poteri dell'autorità giudiziaria, la quale inquisisce, ha molto materiale, né io lo rivelerò in questa sede, poiché faccio parte della Commissione e alcune cose non le posso dire fino a quando la Commissione non presenterà le sue conclusioni. Però devo ricordare come deputato una cosa: la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia il 7 agosto 1963 — è pubblicato nel resoconto stenografico del 10 settembre 1963 — depositò al Senato e alla Camera una relazione interlocutoria per quanto accertato a Palermo, a Caltanissetta, ad Agrigento e a Trapani, avendo momentaneamente limitato a quelle zone l'inchiesta. V'era stato il fatto Ciaculli, la morte

dei carabinieri; i morti a Palermo per i palazzi che si costruivano. Tra le considerazioni che riguardavano anche la pubblica sicurezza, la Commissione antimafia ha presentato al Governo (il che significa anche al ministro dei lavori pubblici; allora v'era il Governo Leone, poi la crisi, il Governo Moro e ministro dei lavori pubblici è stato nominato l'onorevole Pieraccini) il documento che all'ultimo comma conteneva tale raccomandazione: « Si raccomanda il coordinamento, potenziamento e specializzazione investigativa del personale di pubblica sicurezza, dei carabinieri e della guardia di finanza ». Poi, augurandosi il coordinamento fra gli organi dello Stato e gli organi della regione ai fini di un'azione di controllo in materia di mercati e di lavori pubblici, si proponeva, in materia di lavori pubblici « di effettuare sollecitamente, con l'assistenza e la collaborazione tecnica di commissari rigorosamente prescelti dalle competenti autorità, severi controlli » (e tali « competenti autorità » sono appunto la regione e lo Stato) « sull'applicazione dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, degli albi degli appaltatori, delle procedure dei pubblici appalti nonché della concessione delle licenze di costruzioni e appalti ».

A seguito di questo documento, che non è stato recepito da alcuni organi dello Stato, dall'allora presidente della regione, onorevole D'Angelo, vengono nominati quattro commissari (nelle persone di alcuni prefetti e vice-prefetti) con competenza per i lavori pubblici e altri quattro per i mercati. La copia del documento, onorevole ministro, è agli *Atti parlamentari*. Quindi il Ministero dei lavori pubblici non poteva ignorare ciò, onorevole Mancini. Ella non era ministro, c'era l'onorevole Pieraccini, e l'onorevole Pieraccini forse non l'ha percepito bene.

La Commissione è stata molto chiara, perché aveva già individuato, rilevando l'incertezza del diritto e la confusione delle responsabilità, che esistevano infiltrazioni di speculazione che si avvicinavano al gangsterismo americano; avevano il sapore di un vero e proprio *racket*. La Commissione antimafia, in fase interlocutoria, ad appena tre mesi dal suo lavoro, ha subito spedito al Parlamento un documento. E ve n'è un altro che, a quanto pare, le Presidenze della Camera e del Senato non vogliono pubblicare, che riguarda Palermo e l'amministrazione comunale di Palermo, concernente proprio vicende legate alla materia urbanistica.

I quattro commissari hanno fatto relazioni su Caltanissetta, su Trapani, su Agrigento e

su Palermo. Per Agrigento, relazione Di Paola e Barbagallo.

Il presidente della regione, quindi, non soltanto è stato sollecitato a fare l'inchiesta, ma è stato sollecitato, pregato e strapregato (anzi io credo che vi sia stata qualche resistenza).

L'inchiesta Di Paola si colloca nel quadro di quattro inchieste; e sarebbe opportuno che il Parlamento la conoscesse subito. La Commissione antimafia l'ha conosciuta, ha chiesto le deduzioni alla regione; questa ha chiesto le deduzioni al comune; il comune ha fatto le sue deduzioni e la regione non ha risposto. Ma, onorevole ministro, di chi è la responsabilità? Io faccio contestazioni, il comune mi fa deduzioni, io non rispondo più. I casi sono due. Se vi erano elementi gravi e di mafia, dal comune, con le deduzioni, la regione li ha recapiti: allora la mafia è alla regione e al comune. Se invece non andava bene, la regione avrebbe dovuto almeno cautelarsi in materia, e in maniera precisa, con azioni che il diritto amministrativo nazionale e quello regionale prevedono sicuramente!

La Commissione antimafia non ha potuto mettere all'ordine del giorno una discussione immediata sulla questione perché era occupata a indagare sul caso Tandoy, sul caso Palermo, sul caso Trapani (ma darà una sua risposta al momento opportuno) e perché in quel momento, frattanto, la denuncia all'autorità giudiziaria di tutto il « malloppo » Barbagallo aveva bloccato la possibilità di intervento della Commissione. La magistratura ha emesso sentenze di assoluzione su casi maddornali, spaventosi, dei quali potremmo discutere a lungo e su cui forse discuteremo.

Ma, comunque, non è che il Parlamento non conoscesse, non è che la regione non sapesse, non è che il comune non sapesse, non è che lo Stato non sapesse! Sapevamo tutti! Forse non lo sanno quei colleghi che in questo momento in Commissione discutono della programmazione; perché questi atti parlamentari li mettiamo in biblioteca, rilegati o meno, e magari il gatto li graffia; però sostanzialmente questi documenti sono campanelli d'allarme. 10 settembre 1963: sono trascorsi ben tre anni!

Onorevole ministro, potrei citare caso per caso (ne ho tutta la documentazione) quello che è avvenuto ad Agrigento; e si tratta di cose incredibili! Esistono esami, pareri e decisioni del comune, del medico provinciale, del genio civile, del provveditorato alle opere pubbliche, dell'assessorato regionale ai lavori pubblici e di quello agli enti locali, della commissione provinciale di controllo, del con-

siglio di giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato, del presidente della regione, e della magistratura ordinaria.

Comunque, vi è un dato importante: la regione siciliana, l'assessorato agli enti locali famoso e che si è mosso dopo il dibattito svoltosi qui il 4 agosto, non hanno mai fornito deduzioni o controdeduzioni, neanche al regolamento edilizio del 1959. Lettera morta.

Ma proprio per chiudere questo discorso sull'aspetto tecnico e amministrativo, riferisco qualcosa che ha un sapore direi simpatico e pirandelliano. L'ingegner Rizzica, che io non conosco, che pare sia un simpatico uomo, nel 1955 si era preoccupato di avvertire: « State attenti che lì c'è la frana; non costruite lì! ». Poi, dopo qualche tempo ha costruito pure lui, e il palazzo è crollato il 19 luglio.

Quindi ci troviamo di fronte ad un problema che naturalmente investe altri aspetti: di costume, di mentalità. Non si può fare il fustigatore di costumi e poi costruire! Potrei citare per esempio casi avvenuti alla commissione edilizia di Agrigento, che non sono soltanto i casi citati dall'onorevole Lentini, il quale ha citato soltanto quelli che non lo riguardano. Parleremo in seguito anche della sua attività come assessore regionale.

Onorevole ministro, parliamoci chiaramente: le ideologie non c'entrano più. Si può dire, a proposito di Agrigento, che le posizioni ideologiche non dividono più. Un tale, ad esempio, costruisce un edificio su spazio comunale creando il cosiddetto *tollo* (parola greca che, come è noto, significa cosa elevata, dalla quale, con l'alfa privativa, deriva la parola atollo che significa basso, piatto). Il sindaco dell'epoca si rivolge ad un componente della commissione edilizia, un ingegnere mio amico (il quale ha riferito tutto pubblicamente), prospettando la gravità del caso e cioè la costruzione di due piani su spazio comunale senza la regolare licenza. La risposta del mio amico, senza esitazione alcuna, fu quella di proporre la convocazione urgente della commissione edilizia. Risultato: tutti i suoi componenti concordarono sull'inderogabile ordinanza di smantellamento dell'edificio. L'interessato fa ricorso alla commissione provinciale di controllo. Subito dopo il sindaco riconvoca la commissione edilizia, la quale questa volta non soltanto approva la licenza ma chiude gli occhi anche sul fatto che nel frattempo gli 80 metri di spazio comunale erano diventati 120 metri. L'unico voto contrario fu quello dell'ingegnere mio amico.

E badate, onorevoli colleghi, che si tratta di cose tutte documentate nei minimi parti-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1966

colari. Certo, cose del genere non si sono verificate soltanto ad Agrigento: chi sa quante strade comunali, quante strade interpoderali, giardini, prati comunali sono scomparsi in Italia con questi sistemi e quanti ancora ne dovranno scomparire! Ma per Agrigento ormai vi è tutta una imponente documentazione. Ad Agrigento sono scomparse le ville comunali, l'unico verde della città; è scomparsa Villa Garibaldi, è scomparsa Villa Margiotta. Si tratta di cose che risalgono ormai al 1948.

Passiamo all'altro aspetto della questione: la nuova Agrigento. Tutto ha sapore amaro. Credetemi, onorevoli colleghi, nella attività parlamentare modestamente svolta in questi ultimi quindici anni, questo è uno dei casi in cui il senso dell'amarezza mi giunge al massimo. Questo senso di amarezza è ingigantito dal fatto che si tratta di una città appartenente alla mia circoscrizione; forse anche (non vorrei adoperare parole grosse) acquistano rilievo importanti componenti culturali: il fatto è che il problema è veramente amaro. E amaramente si pone anche nella prospettiva futura.

Ho a casa una planimetria di Agrigento riportata su una stampa antica del Settecento, disegnata da un francese. Si tratta di una stampa molto interessante, che raffigura Agrigento vista a volo d'uccello. Colpisce perciò il paragone con la cosiddetta nuova Agrigento. Agrigento, onorevoli colleghi, è un vespaio: appena Villasetta è stata toccata, sono venuti fuori i crateri da 30 milioni di lire, di cui ho parlato prima. Nonostante ciò si continua a spianare! Lo dico per la terza volta e certamente lo ripeterò ancora una quarta volta, perché qui siamo di fronte a delitti inaccettabili.

Onorevole ministro, a quanto pare vogliono creare la nuova Agrigento a San Leone, al famoso Cannatello, dove sarebbe bene invece costruire un aeroporto. Si dimentica che in questa zona vi fu l'*emporium* di Akragas. Sicché la zona archeologica agrigentina dovrebbe includere Porto Empedocle dell'antichità, la Valle dei templi, San Leone incluso l'*emporium*, tutta la valle del tempio di Esculapio, tutte le necropoli, tutta la Valle dei templi che va dall'acropoli di Agrigento fino al mare, tutta una zona, insomma, che non può essere toccata.

Si tratta allora di metterci d'accordo: o spostiamo i monumenti o elaboriamo un piano regolatore archeologico togliendo quello che deve essere tolto. Posso consegnare due fotocopie delle planimetrie della vecchia Agri-

gento, disegnate alcuni secoli fa, quindi non sospette.

Ed ecco l'aspetto paletico. Agrigento non ha industrie; ha quella dell'edilizia, ed è finita male. L'unica industria seria che potrebbe avere sarebbe quella turistica. La Valle dei templi potrebbe rappresentare per Agrigento e per la Sicilia un tesoro, ma la regione siciliana non ha saputo far niente. Essa, infatti, tranne la sistemazione della famosa urna delle ceneri di Pirandello nella sua casa natale, non ha fatto niente in quella zona. La casa di Pirandello è situata verso Porto Empedocle, in località chiamata Caos. La parola Caos dà un'idea della preziosità archeologica della Valle dei templi. In quella zona passano strade veloci che vengono finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno (il tracciato di queste strade è conosciuto prima, la proprietà della terra si sposta prima). Indipendentemente dal criterio di speculazione, voglio precisare però, onorevole ministro, che la zona colpita dalla frana era quella che nell'antichità si sviluppava dall'acropoli all'*agorà*, cioè piazza. Quella zona non doveva essere toccata: gli antichi sapevano che uno degli elementi della frana è dato dalla terra di riporto. Se la gravità pesa sul pendio, si accelera il movimento franoso; il cosiddetto scoscendimento, è vero, onorevole ingegner Degan?

Praticamente quindi gli antichi sapevano che cosa vi era ad Agrigento. Empedocle lo sapeva, aveva fatto il taglio del costone. L'onorevole Santagati ha parlato ieri dell'opera più importante costruita in quel periodo, e cioè la canalizzazione interna di Agrigento, ricca di acqua, che portava il prezioso elemento per gli usi potabili e il resto confluiva in una piscina. Agrigento aveva una grande piscina, la *Columbètra*, e si distingueva da tutte le città dell'antichità, proprio per la canalizzazione interna sotterranea. Così l'opera cominciata da Empedocle contro la malaria (e quindi il taglio del costone) e la canalizzazione interna avevano fatto di Agrigento una città poderosa. Le frane sono nate successivamente, quando vi hanno messo mano gli arabi, i normanni, gli spagnoli in particolare e poi noi dell'epoca spaziale, nel 1966.

Non solo, ma le case di Agrigento sono ricche di acqua e molte hanno il pozzo o la cisterna. È un fatto indicativo: nei nostri comuni, quando nelle case vi è un pozzo, vuol dire che nel sottosuolo esiste molta acqua. La Sicilia non è scarsa, ma anzi è ricchissima di acqua. L'Ente acquedotto siciliano, dal 1941 ad oggi ha accertato, con una rete vastissima, che la Sicilia è ricchissima di acqua.

Si pone quindi la questione della nuova Agrigento. Onorevole Ripamonti, alla luce dei rapporti fra Stato e regione in materia urbanistica, alla luce della competenza statale in materia paesistica e di antichità, proprio per la vicenda di questa città antica di 2.500 anni, noi dobbiamo mettere ordine; noi come Stato, avocando ad esso tutto quello che può rappresentare il destino di Agrigento.

Ne deriva quindi che il disegno di legge al nostro esame non serve che a un pronto soccorso. Agrigento ha bisogno di una legge speciale, merita di averla. Lo diciamo per la prima volta qui in Parlamento: Agrigento abbia una legge speciale perché è una città speciale. Perché, del resto, ad Agrigento si è verificata tutta questa febbrile attività edilizia? L'attività edilizia non nasce come il fungo. Non dobbiamo dimenticare che anche (non dico sia stata determinante) la abolizione delle norme sull'urbanesimo ha inciso notevolmente. Con la campagna che non frutta più, con le industrie che si accentrano nel nord, è evidente che la gente va dove v'è lavoro, dove v'è possibilità di ricchezza. Specialmente attraverso la televisione, la gente ha imparato che nel mondo vi sono cose belle; perciò la gente non si ferma più, va dove maggiore è il benessere. Quando si è formato il primo nuovissimo nucleo edilizio di Agrigento, proprio nel 1956-57, sono cadute anche le norme dell'urbanesimo ritenute incostituzionali dalla Corte costituzionale. La gente è andata nelle città.

L'immigrato dalla provincia si cerca un lavoro di manovale edile, poi chiede la casa popolare, e senza volerlo mette in moto un meccanismo produttivo a circolo chiuso. Quindi ricchezza apparente.

Né dobbiamo dimenticare un'altra cosa. Agrigento ha avuto la sfortuna di essere colpita dalla frana, ma nello stesso tempo ha avuto la ventura — se mi posso esprimere così — di riproporsi all'attenzione dell'Italia, dell'Europa e del mondo per questo evento. Agrigento è una delle città più famose e più antiche dell'umanità e quindi mette alla luce tutte le crepe della regione in fatto di miseria.

L'inchiesta sulla miseria ha messo in evidenza le condizioni delle regioni meridionali e soprattutto della Sicilia: il « triangolo della miseria » in contrapposizione al « triangolo industriale » è proprio laggiù. Agrigento ha la ventura di mettersi in luce, sia pure attraverso un fatto doloroso.

Ricordo altresì che il Parlamento ha fatto una inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, in cui è stata dimostrata la differenza

di condizioni tra i lavoratori del nord e quelli del sud, e quindi tra i lavoratori del nord e quelli siciliani. Il Parlamento ha fatto inchieste di tutti i generi; ciononostante non si interviene mai. Ma che cosa si vuole?

Io ne parlo con accoramento, onorevole Mancini, perché la storia della contrapposizione fra piemontesi, lombardi, veneti e siciliani è tragicamente ridicola. Io sono italiano in tutti i sensi, e lo sento. Noi meridionali forse avvertiamo questo senso dell'unità d'Italia più dei settentrionali, quasi come un fatto umano. Ovviamente non voglio offendere i concittadini settentrionali. Io ho ascoltato la pregevole relazione dell'onorevole De-gan; ho ascoltato l'onorevole Ripamonti fare un intervento in cui è stata espressa una affettuosa solidarietà. Il fatto è che nel nord si ritiene veramente di essere superiori nei confronti del sud. Ricordate, però, che anticamente Agrigento considerava barbari coloro che risiedevano nel nord; la posizione era rovesciata. Allora il centro delle attività era il meridione, era la Magna Grecia, era il Mediterraneo, gli incivili erano *oi barbaroi*. Agrigento, come i greci, come i romani, considerava barbari tutti gli altri non in senso razziale, ma perché non conoscevano il diritto, le norme della cultura greca e poi di quella greco-romana.

Evidentemente l'attuale condizione deve scomparire. E come può scomparire? Attraverso l'intervento speciale dello Stato. Diceva l'onorevole Bressani che anche la Cassa per il mezzogiorno rappresenta un intervento speciale; ma bisognerebbe fare il consuntivo di questi interventi. La verità è che da quando opera la Cassa per il mezzogiorno il divario tra nord e sud, tra le zone di miseria e le zone più ricche d'Italia, è aumentato del 25 per cento.

Non dimenticate che il retroterra siciliano è stato per lunghi anni la Tunisia, è stata l'Africa. Ora la gente è tornata dall'Africa, dove non si può più andare; allora prende la via della Germania, dell'Europa, del nord. Di qui il fenomeno dell'emigrazione: la sola Cattolica Eraclea in soli cinque anni ha visto diminuire la sua popolazione del 50 per cento. La gente se ne va o in Germania, o in Belgio, o in Olanda, o a Torino, o a Milano, disposta a vivere anche nelle catapecchie, o ad Agrigento, per l'industria edilizia.

Ecco il fenomeno che mangia se stesso. In queste condizioni, come si crea la nuova Agrigento? Questo è il problema alla cui soluzione tutti noi vogliamo contribuire con

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1966

molta serietà e molta attenzione. Lo scandalo di Agrigento rappresenta qualcosa nella storia d'Italia, cui bisogna dare una risposta: è un imbroglio geologico, politico, amministrativo, speculativo, di portata colossale; è forse il punto limite della confusione di un certo tipo di regime.

Io non voglio fare il discorso, che si potrebbe definire nostalgico, ponendo in raffronto il passato con quanto sta avvenendo oggi; non voglio entrare assolutamente nella speculazione politica. Ma vi devo dire che cominciamo ad essere tutti stanchi, stanchi di questa specie di commedia. Assistiamo ad una commedia: vi sono i personaggi che voi potete vedere: il comune, la regione lo Stato. Personaggi che fanno tutto, ma nessuno interviene. Sono i personaggi dell'ordinamento attuale della nazione italiana.

Pare poco? Ma è tutto! Sembra un dramma greco in cui il fato scioglie gli intrighi degli uomini.

Ad Agrigento, per esempio, c'è stata la speculazione classica, lo scontro e l'incontro degli interessi nel fare determinate cose: nelle costruzioni edilizie, quindi nel gioco politico. Poi è arrivata questa frana che ha scopercchiato tutto: un « patapunfete » che ha scopercchiato tutte le responsabilità (se le ha scopercchiate); soprattutto, ha scopercchiato 7.451 persone, 2.037 nuclei familiari. Quindi, un vero e proprio rompicapo a cui dobbiamo dare una risposta.

Noi, onorevole ministro, diamo una risposta con una serietà di atteggiamento in questa materia. Cercheremo di migliorare il decreto-legge; di migliorarlo con la premessa — che abbiamo fatto questa mattina — che questo decreto-legge non è la legge per Agrigento; è uno dei provvedimenti di pronto soccorso. La legge speciale deve venire. E deve venire a seguito delle conclusioni, onorevole ministro, che lei darà oggi e di quelle che si daranno in Parlamento a seguito del risultato della commissione d'indagine.

Agrigento ha bisogno di norme speciali non perché è una città o una provincia d'Italia, una città o una provincia della regione siciliana, ma perché è un fatto di onore nazionale, di cultura nazionale; soprattutto perché ci offre la possibilità di dimostrare quali siano le nostre capacità; le capacità di noi classe dirigente politica italiana.

Onorevoli colleghi, ho finito e vi ringrazio della vostra attenzione. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Pasquale. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando nella seduta della Commissione lavori pubblici, da noi appositamente convocata — la seduta del 30 luglio — discutemmo il contenuto, che era appena noto, del decreto-legge, cioè di questo provvedimento che sotto l'incalzante pressione della nostra denuncia e della nostra iniziativa il Governo era stato costretto ad emanare proprio in quel giorno, noi dichiarammo apertamente e subito che quel decreto, così come era — e come del resto risulta dal testo che abbiamo sotto gli occhi — era per noi inaccettabile. E spiegammo subito i motivi, che ripetiamo.

Nel decreto non c'è nessun impegno concreto per la sistemazione urbanistica dell'intero territorio, non c'è nessun impegno diretto e immediato verso chi ha perduto la casa, il lavoro, la bottega, l'esercizio; vi è anzi una inaccettabile discriminazione rispetto alle leggi emanate per altre catastrofi che hanno afflitto il nostro paese nel recente passato (vi è persino una irrisoria moratoria delle obbligazioni, di due mesi); non vi è nessun tentativo di tutela per la valle dei templi, né alcuna garanzia per la rivalsa sui responsabili.

Fatta eccezione per l'indagine (l'unica cosa, del resto, di cui non si poteva fare a meno) volta a definire la natura geologica del terreno, il decreto si presenta privo di soluzioni concrete e di indicazioni positive per i fondamentali problemi che sono emersi dalla frana.

Nella visita che la delegazione parlamentare del nostro gruppo fece il 23 luglio ad Agrigento e poi nella seduta straordinaria della Commissione, il 30 luglio, e infine nella seduta della Camera del 4 agosto (cito la successione di queste date appunto per dare testimonianza dell'incalzante azione del nostro partito e del nostro gruppo), in queste tre occasioni, a nome della Sicilia e di Agrigento, noi, partendo fondamentalmente dai bisogni reali della popolazione colpita, avanzammo le nostre richieste per la modifica del decreto. Poi traducemmo subito in emendamenti queste richieste e, nella Commissione lavori pubblici in sede referente e nel Comitato dei nove, buona parte di tali richieste ha trovato larghi riconoscimenti, che si sono anche tradotti in emendamenti presentati, sulla scia dei nostri, dalla maggioranza. Ora, se la Camera accetterà le conclusioni della Commissione, la legge, per la verità, risulterà profondamente diversa dal decreto e più rispondente a quelle che sono le necessità.

In particolare, mi riferisco al vincolo di inedificabilità per la valle dei templi (cosa

di fondamentale importanza, che il Parlamento deve approvare); alle provvidenze a favore dei lavoratori disoccupati, degli artigiani e commercianti; al riconoscimento, sia pure platonico, da parte della maggioranza, del diritto all'indennizzo per i proprietari di una sola casa; all'allungamento dei termini delle moratorie.

Mi riferisco a questi punti essenziali che si prevede saranno inclusi nella nuova legge e che, se saranno inclusi, rappresentano un passo avanti di discrete proporzioni rispetto alle posizioni originariamente assunte dal Governo e dalla maggioranza attraverso il testo del decreto-legge.

Tuttavia, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nei lavori della Commissione purtroppo non siamo riusciti a modificare l'atteggiamento negativo della maggioranza, almeno su tre questioni di fondamentale importanza: la sistemazione del territorio, la disponibilità finanziaria di questo decreto, la rivalsa verso i responsabili. Sono tre punti qualificanti!

Ora, noi facciamo su questi punti appello all'Assemblea e chiediamo alla maggioranza di ripensare per far sì che questo decreto-legge non si presenti, tutto sommato, anche se migliorato, agli occhi attenti del paese, insufficiente, limitato, monco, carente e anche reticente.

In fondo di che si tratta? In primo luogo si tratta dei criteri e degli indirizzi urbanistici da seguire immediatamente per la rinascita di Agrigento. Sappiamo, l'abbiamo detto, lo riteniamo giusto, che per la sistemazione del territorio si deve attendere il giudizio e le proposte di piano della Commissione istituita all'articolo 2. Su questo siamo tutti pienamente d'accordo. Nell'immediatezza però, per l'urgenza, prima di questo giudizio bisognerebbe agire secondo un piano di utilizzazione del territorio che abbia quanto più è possibile piena validità per lo sviluppo dell'intera città di Agrigento. Quindi si tratta di una scelta di fondo da operare. Noi insistiamo perché si stabilisca che l'intervento dello Stato debba servire a dare l'avvio alla nuova Agrigento, a tessere le prime maglie di un nuovo tessuto urbano razionale e moderno, che elimini l'antico abbandono e le recenti speculazioni.

Questo è quello su cui insistiamo, questo è il contenuto del nostro emendamento. Voi invece volete che lo Stato si limiti, secondo una concezione che dovrebbe essere ormai respinta, a fare le case per i senza tetto e il villaggio per i sinistrati, lasciando tutto il resto come prima.

Infatti, il nostro emendamento chiede che l'intervento dello Stato per l'esproprio e le urbanizzazioni si muova secondo i piani della « 167 » secondo gli indirizzi del programma di fabbricazione nuovo. Allo stato dei fatti, allo stato dello sviluppo dello studio urbanistico sul territorio di Agrigento, altro non c'è che questo, e bisogna utilizzarlo.

È veramente strano che qui anche l'onorevole Ripamonti, ripetendo l'apprezzamento che io feci il 30 luglio sul piano di Agrigento redatto a norma della legge 167, abbia vantato i criteri fondamentali che ispirano questo elaborato. Siamo quindi pienamente d'accordo. Ora, se è così, se noi approviamo i nuovi indirizzi fissati nei piani di zona, perché allora la sola cosa buona che il comune di Agrigento ha fatto voi la scartate, la mettete da parte, la eliminate, non la citate, non vincolate l'intervento dello Stato a questi piani, mentre per venti anni avete approvato e avallato le più mastodontiche porcherie che sono state fatte da quel comune?

È veramente una cosa incomprensibile. Se resta il vostro articolo, cioè se rimane il fatto che lo Stato espropria...

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non c'è alcuna contraddizione. È possibile questa come un'altra soluzione. Questo dice il decreto-legge. Ella ci vuole inchiodare alla legge n. 167. Credo che non sia giusto, perché potremmo venire davanti al Parlamento, come abbiamo fatto quando ci sono state altre leggi, per dire che, essendo le condizioni del luogo tali da non consentire l'applicazione di una determinata norma, dobbiamo modificarla. Non è che ci sia sfiducia preventiva nei confronti della legge n. 167 e di quello che si è fatto.

DE PASQUALE. Onorevole ministro, questa obiezione è già stata fatta. Ora, le chiedo: il Parlamento e la popolazione possono avere piena garanzia sulla base di un articolo di legge che stabilisce soltanto che lo Stato espropria, urbanizza e fa le case? Qui non si cita nessun obbligo urbanistico di nessun tipo di servirsi preventivamente di un determinato strumento urbanistico, di un determinato piano.

Questa è la verità. All'articolo 5 del decreto-legge è detto che lo Stato espropria, urbanizza e costruisce le case. Se si trattasse soltanto, come voi fate mostra di credere, di un rapporto di fiducia nei confronti degli organi incaricati dell'espropriazione e della costruzione, non ci sarebbe più bisogno né della legge urbanistica né della legge n. 167.

Del resto, per quanto riguarda il Vajont, dove non esistevano strumenti urbanistici pronti, è stato detto nella legge che prima di costruire bisognava realizzare i piani urbanistici. Questo ha comportato delle remore, siamo d'accordo, ma non si poteva fare altrimenti. Al cospetto invece di uno strumento urbanistico già esistente, non possiamo non tenerne conto, altrimenti, pur nella migliore delle intenzioni, non si farà niente altro che un villaggio per i sinistrati avulso dal complesso del tessuto urbano.

L'articolo 5 del decreto-legge così recita: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal presente decreto-legge, anche se tali espropriazioni interessino aree comprese in piani di zona approvati ai sensi della vigente legislazione regionale ». Pertanto, non esistendo alcun vincolo urbanistico relativamente alle costruzioni, è chiaro che ci troviamo, da questo punto di vista almeno, in una situazione del tutto carente.

RIPAMONTI. Non penso che il ministro dei lavori pubblici possa autorizzare i propri uffici a derogare da un documento urbanistico adottato dal consiglio comunale.

DE PASQUALE. Se ella pensa che il ministro non possa autorizzare questa deroga, non si capisce perché vi opponiate a sancirlo nella legge. È qui la contraddizione. D'altronde, per esempio, la « Gescal » non è forse obbligata ad operare nell'ambito della legge n. 167 anche ad Agrigento? E allora perché la costruzione degli alloggi per i sinistrati può avvenire anche fuori della legge n. 167, cioè secondo scelte non previste?

Onorevole ministro, non esprimo sfiducia nell'opera degli organi tecnici che studieranno queste localizzazioni, ma sostengo che le localizzazioni dovrebbero seguire i canali normali della nostra legislazione, che per altro fortunatamente era già arrivato ad un certo approdo in senso al consiglio comunale di Agrigento.

Comunque, questo è il nostro parere ed intendiamo sostenerlo ad oltranza. Vedremo poi quali possono essere le conseguenze di una deroga di questo tipo inclusa nel decreto-legge. Voi avete il dovere di dirci attraverso quale altro piano, diverso dalla « 167 », sarà possibile procedere alle costruzioni. (*Interruzione del deputato Ripamonti*).

TODROS. Invece di dire nel decreto-legge: « anche se tali espropriazioni interessino aree

comprese in piano di zona approvati... », bisognerebbe dire: « anche se tali espropriazioni rientrano nell'ambito della legge n. 167 ed in caso di giustificato motivo anche fuori ». (*Proteste del deputato Cottone*).

DE PASQUALE. Quando non era ancora relatore di questo decreto-legge, cioè nella seduta del 30 luglio scorso, l'onorevole Degan ha esposto un concetto che corrisponde al suggerimento dall'onorevole Todros. In quella occasione, egli ha sostenuto (come rilevo dal *Resoconto sommario*) « l'esigenza che si proceda alla espropriazione di aree anche eccedenti rispetto a quelle necessarie per la ricostruzione stessa, in modo da porre l'amministrazione comunale in grado di regolare più congruamente in futuro l'espansione della città ». Quindi se noi desideriamo o, meglio, desideravamo (in quanto questo concetto è stato abbandonato nella più completa relazione fatta qui dall'onorevole Degan) che l'esproprio fosse più ampio di quanto non sia la stretta necessità della costruzione di case, proprio per consentire al comune di regolare questa espansione, altro modo non c'è che fare come diciamo noi: cioè a dire di finanziare la legge n. 167, di attuare le espropriazioni facendo questo regalo ad Agrigento, assunto cioè a carico totale o parziale dello Stato le opere di esproprio e di urbanizzazione della legge n. 167, naturalmente escluse quelle parti che siano dichiarate geologicamente inadatte dalla commissione prevista dall'articolo 2.

Anche l'onorevole Ripamonti ha ripetuto qui che « nella costruzione della nuova Agrigento bisogna fare conseguire alla città un accrescimento culturale attraverso la creazione di un nuovo quartiere che non deve avere nulla di approssimativo e di utilitaristico ».

Ora, come si ottiene un risultato di questo tipo, ovvero sia un accrescimento culturale, cioè generale, dell'intera città senza un piano urbanistico, senza seguire un determinato indirizzo? D'altra parte i dubbi che il relatore ha avanzato circa la possibilità di costruire un quartiere decente sono pienamente legittimi perché indubbiamente, sulla base dei vostri indirizzi, si arriverà a conclusioni certamente non positive. E quei dubbi, cioè a dire il dubbio che non si proceda razionalmente, sono già una realtà, onorevole ministro, perché, per esempio, il miliardo della regione stanziato per i prefabbricati sta per essere speso in una zona diversa, senza un piano. Il lavoro è cominciato ma senza nessun vincolo urbanistico. Anche sugli stessi miliardi dello

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1966

Stato, che sono insufficienti per la costruzione di tutti i vani necessari, si svilupperà la tendenza a fare soprattutto le case ed a sacrificare i servizi.

Le nostre osservazioni critiche trovano del resto riscontro nelle finalità che il relatore attribuisce a questa legge. Si tratta infatti di finalità assolutamente limitate. L'onorevole relatore in sostanza ha dichiarato che si tratta di assicurare un tetto ai sinistrati, una certa tranquillità di vita ai danneggiati e di contrastare la minaccia di un dilatarsi della frana. Gli obiettivi sarebbero soltanto questi. E se i vostri obiettivi si limitano a questo, il vostro decreto va bene. Ma le ansie e le aspirazioni della città di Agrigento sono ben diverse. E ben diverso provvedimento noi possiamo fare che si ponga obiettivi ben più ampi. Sono pienamente d'accordo che l'indagine geologica deve poi farci pervenire ad ulteriori sistemazioni legislative, ritengo però che si può e si deve fare in questa occasione uno sforzo maggiore perché il decreto-legge, ovvero sia la prima legge per Agrigento che fa il Parlamento italiano, non si riduca soltanto ad essere la provvidenza per le case ai sinistrati e niente altro.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Ella sa benissimo che è il contrario.

DE PASQUALE. Il secondo punto nero di questo decreto sono i limiti della spesa che Governo e maggioranza si sono rifiutati di mutare. Secondo il nostro parere, 15 miliardi, di cui 5 della Cassa per il mezzogiorno (che avrebbe per altro dovuto spenderli istituzionalmente tanto tempo fa), non bastano per gli alloggi, per le espropriazioni, per le opere di urbanizzazione, per il rifacimento della rete idrica e fognante, per le opere di consolidamento, per gli indennizzi, per la ricostruzione degli edifici di interesse pubblico e per le opere pubbliche. Certamente queste somme non bastano e quindi interessi legittimi e diritti inalienabili resteranno insoddisfatti e misconosciuti. Tanto è vero che per dare l'indennizzo ai commercianti e agli artigiani che dovranno trasferire la loro attività voi avete tolto 350 milioni dalle case e li avete destinati a questo scopo. Comunque 350 milioni rappresentano una cifra molto al di sotto di quelle che sono le necessità per tali indennizzi.

Infine, a nostro avviso, è davvero incomprensibile il rifiuto di inserire nella legge norme che sanciscano la rivalsa dello Stato e dei terzi sui responsabili del disastro e che si co-

minci a far pagare qualcosa ai profittatori del sacco di Agrigento. Voi avete tutti riconosciuto che la frana è stata provocata in parte determinante dai pesi imposti e dai tagli operati sulla collina di Agrigento ad opera dei costruttori; avete tutti riconosciuto che, violando leggi e regolamenti attuali, in concorso tra loro, provveditorato alle opere pubbliche, genio civile, sovrintendenza ai monumenti, governo regionale, amministrazione comunale hanno consentito e stimolato l'addensarsi di quelle assurde costruzioni in una zona classificata franosa.

Ora è evidente che su tutti costoro deve rivalersi la collettività. Per questo si deve inserire una norma nella legge che dia la salvaguardia di questa rivalsa. Il rifiuto di sancire la rivalsa contraddice, onorevole ministro, il suo solenne impegno di colpire i responsabili, naturalmente senza mandare in aria soltanto gli stracci.

Anche questo, secondo me, è un sintomo di quanto sia pesante l'atmosfera relativa al problema dell'accertamento delle responsabilità e della punizione dei responsabili. Gli avvenimenti di quest'estate sono densi di significato ed hanno offerto al paese un quadro desolante e tenebroso insieme della fitta rete di omertà che circonda la speculazione, la mafia ed il malgoverno democristiano in Sicilia.

Dalla reazione dei dirigenti nazionali democristiani in favore del potente gruppo agrigentino, dagli ostacoli frapposti dal governo regionale all'inizio dell'inchiesta ministeriale, dal processo contro ignoti aperto da quella stessa magistratura che aveva assolto gli stessi ignoti quando le erano noti, dallo sfacciato compromesso con cui il suo stesso partito, onorevole ministro, all'assemblea regionale, auspice l'onorevole Lauricella, ha permesso il salvataggio di uno dei maggiori responsabili del malgoverno e della corruzione negli enti locali siciliani, già largamente documentati dalla Commissione antimafia, si ricava un quadro ormai chiaro di quali sono le resistenze, di quali sono le complicità.

Dati questi precedenti, grande è in noi l'attesa, onorevole ministro, della relazione che ella farà al Parlamento fra qualche giorno e viva è la nostra speranza che ella sappia svincolarsi, in questa occasione di grande rilievo, dalla pesante pressione della democrazia cristiana. Pesante pressione, onorevoli colleghi, che noi abbiamo potuto registrare anche in questo dibattito, anzi direi soprattutto in questo dibattito, ed io desidero limitare le mie osservazioni a questo proposito alle prese di po-

sizione della democrazia cristiana e dei suoi oratori proprio nel dibattito di ieri e di oggi relativamente a questo aspetto della frana di Agrigento.

A questo proposito, nonostante la perentoria richiesta di tutti gli oratori democristiani (a cominciare dal relatore per finire all'onorevole Sinesio) per la punizione dei responsabili, appare chiara l'intenzione di salvare i veri responsabili.

Il punto da colpire in realtà è ormai politicamente chiaro: è l'intreccio fra speculazione e gruppo politico dirigente democristiano di Agrigento, con le sue ramificazioni regionali e centrali.

Con questa affermazione noi diamo una indicazione politica che emerge chiarissima dai fatti già noti e che non può non emergere anche dagli accertamenti che sono in corso.

L'inchiesta che ella sta conducendo, onorevole Mancini, se non sarà mutilata, non potrà non arrivare a questi livelli ed a queste conclusioni. Questo è secondo me il punto che viene contestato dalle affermazioni che tutti i democristiani hanno fatto in quest'aula e che purtroppo lo stesso segretario regionale del partito socialista vi ha fatto ieri.

D'altra parte è veramente strano constatare come l'onorevole Giglia dal banco del Governo e gli onorevoli Sinesio e Di Leo da quelli della maggioranza si comportino come se fossero deputati democristiani della Val Gardena mandati per la prima volta ad Agrigento per la frana: esprimono sdegno, meraviglia per quello che è accaduto, davanti alla improvvisa rivelazione di queste mostruosità. Tutto questo è davvero ridicolo. Noi abbiamo affermato ed affermiamo responsabilmente come partito che i responsabili, quelli già noti e già bollati dall'inchiesta Di Paola (da quell'inchiesta che viene citata in quest'aula sempre sottovoce e che l'assessore Carollo ha dichiarato « neolitica », per cui facendo le debite proporzioni l'attualità della sua inchiesta, onorevole Mancini, sarà attribuita da questi signori, tutt'al più, all'epoca del basso romano impero) questi responsabili si sa chi sono, sono i vostri amici intimi, onorevole Giglia, i vostri sostenitori accaniti, i vostri capi elettori. Le mostruosità di Agrigento sono cresciute sotto le vostre benevole cure: la speculazione ha prosperato con il vostro consenso; avete tratto vantaggio politico per voi, per il vostro partito, per le vostre correnti, per i vostri gruppi, per le vostre clientele da tutto quanto è accaduto.

Quando noi arriviamo a queste conclusioni si grida allo scandalismo: i comunisti

fanno lo scandalismo! Lo scandalismo, le deformazioni, le denigrazioni, la faciloneria, i giudizi sommari di condanna: sono tutte parole che abbiamo sentito attraverso tutte le sfumature dell'oratoria democristiana ieri in quest'aula. E siccome, onorevole Mancini, in queste accuse di scandalismo, deformazioni, denigrazioni, ecc., evidentemente, anche se tacitamente, è coinvolto anche lei per il discorso che ha pronunciato il 4 agosto, e non solo noi, e siccome ella è molto più autorevole di me, io non posso rispondere a queste accuse che con le sue stesse parole: le parole che abbiamo letto sull'*Espresso*. Ella, dopo aver letto il resoconto di un discorso dell'onorevole Lauricella ad Agrigento, chiedeva al *reporter* dell'*Espresso*: « Questo Lauricella lei lo conosce? ». E quello rispondeva: « Io no, ma è il segretario regionale siciliano del suo partito ». Ed ella, di rimando: « Sì, lo so, lui è un bravo dirigente, chissà perché ha fatto questa dichiarazione contro il cosiddetto scandalismo. Gli scandali vi sono ad Agrigento, non li ho inventati io » (e nemmeno noi) « e dal momento che ci sono, devono venir fuori fino in fondo ».

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non giuro sulla precisione di queste parole messe tra virgolette; ma siccome vengo da un partito che per ottant'anni, se non erro, è stato all'opposizione, nel merito confermo quello che ho detto.

DE PASQUALE. Onorevole ministro, effettivamente il tono quasi dimesso, seppur duro, di queste affermazioni denunciava il suo stile, per cui non abbiamo avuto dubbi sulla loro autenticità. E ho voluto appunto ricordare l'affermazione di un membro del Governo perché è un'affermazione che abbiamo sempre fatto anche noi. Non è lo scandalismo che conta, non sono nemmeno certe esagerazioni, le quali possono essere insite nella denuncia degli scandali: sono gli scandali che contano, è quello che è accaduto che bisogna colpire! E su questo non abbiamo da dire nulla di più di quanto è stato detto.

Però, superato lo scoglio dello scandalismo, poiché voi avete sempre trincee di riserva, vi aggrappate al concetto dell'« indiscriminato », nel senso che noi rivolgeremmo una accusa indiscriminata a tutta la Sicilia e a tutta la democrazia cristiana. A questo punto noi qui desideriamo ribadire alcuni concetti elementari: certamente gli speculatori, gli intrallazzisti, i mafiosi non tengono alto il nome della Sicilia, né gli assessori regionali, democristiani o socialisti che siano, tengono alto

il nome e il prestigio della regione. Però per fortuna nella reputazione delle grandi masse popolari del nostro paese non siete voi la Sicilia! La Sicilia che conta, quella che è benivolenta da tutto il paese è la Sicilia dei lavoratori, la Sicilia delle grandi lotte contadine e operaie contro lo sfruttamento e la violenza, la Sicilia delle grandi battaglie politiche di massa per l'autonomia, per la terra, per la libertà.

E non è neppure vero che noi rivolgiamo una accusa indiscriminata contro tutta la democrazia cristiana; anzi, in questa occasione è vero esattamente l'opposto. La nostra accusa è discriminata, è puntuale, è rivolta contro il gruppo di potere democristiano di Agrigento. Non ci possono essere equivoci nella nostra impostazione a questo proposito. E se confusione si determina fra democrazia cristiana tutta intera e questo gruppo, la colpa certamente non è nostra ma è soprattutto vostra perché ne fate una difesa d'ufficio — così come hanno fatto gli onorevoli Degan e Ripamonti — per una parte anche con oneste intenzioni, voglio ammettere. Ma indubbiamente così vi identificate con i vostri amici di Agrigento, siete coinvolti nelle loro responsabilità. Dall'altra parte, c'è anche di peggio: il ricatto, la chiamata di correo dei democristiani di Agrigento verso gli altri non toccati dalla « frana ». Per esempio, l'onorevole Rubino nell'assemblea regionale ha esposto fondamentalmente un concetto: ve la prendete con Agrigento, cioè a dire con mio fratello, con me, con i miei amici? Va bene, allora mettiamo sotto inchiesta tutti gli altri settori dell'amministrazione pubblica, l'edilizia in tutte le altre città, senza che vi sia bisogno di una frana. È facile intendere il modo di ragionare di questa gente: è il ricatto, è la chiamata di correo, è il voler estendere la questione per sottrarci alla puntualità e alla precisione di un'accusa. Noi sappiamo che non si può affermare il mondo; né pulire il paese d'un colpo; ma quando emergono determinate e precise responsabilità, per quanto limitate esse siano, acquistano subito un valore emblematico, in rapporto proprio all'atteggiarsi intorno ad esse delle forze politiche.

Quindi, non divagare. Ma anche quando questo concetto dell'« indiscriminato » non reggesse, interviene, per esempio, l'onorevole Degan con la sua relazione, dichiarando finalmente a tutte lettere che voi « respingete il tentativo di porre sotto accusa una determinata espressione politica di Agrigento ». Quindi, veniamo qui al dunque: ad Agrigento — dice l'onorevole Degan — si affacciano ener-

gie nuove che affrontano i complessi problemi della città. Quali possano essere queste energie nuove io non so; forse l'onorevole Degan si riferisce al sindaco Ginex o a qualche altro di questo tipo. Ma quel che mi interessa rilevare è che quando voi date un giudizio di questo genere, quando voi dite che respingete l'accusa contro il gruppo politico democristiano di Agrigento, quando dite che ci sono forze nuove, evidentemente qui c'è un limite politico che la democrazia cristiana intende porre a quello che dovrebbe essere il risultato dell'inchiesta ministeriale. Voi fate un avvertimento, cioè ponete una ipoteca su quella che invece dovrebbe essere una piena libertà di arrivare dovunque, di arrivare a qualunque livello, di arrivare anche agli esponenti più alti del mondo democristiano di Agrigento.

L'onorevole Degan a questo proposito, appunto per giustificare questa sua affermazione, vanta l'azione urbanistica del comune di Agrigento. Ad un certo punto infatti afferma: « non si può certamente dire che non si sia lavorato nel settore della regolamentazione urbanistico-edilizia di Agrigento ». Ora, questa potrebbe essere un'affermazione umoristica. Certo, si è lavorato e noi sappiamo in che modo si è lavorato in questo campo ad Agrigento. Ma siccome l'onorevole Degan non è un umorista, la questione diventa estremamente seria, politicamente essenziale, in quanto diretta all'assoluzione delle responsabilità. La realtà urbanistico-edilizia di Agrigento qual è? È questa: che il comune fu obbligato nel 1956 a fare il piano regolatore. Siamo nel 1936 e il piano regolatore non c'è; che nel 1962 uscì la legge n. 167, siamo nel 1966 e la legge 167 non è definita in tutti i suoi aspetti, perché poi dovremmo ancora vedere quali e quante saranno le opposizioni dallo alto al piano attuale della 167.

Quindi, i due strumenti regolari della sistemazione urbanistica di Agrigento non ci sono. Non ci fosse niente altro, potremmo equiparare Agrigento al resto della Sicilia, del paese, in cui strumenti urbanistici mancano anche largamente, ma il fatto è un altro. Il fatto è che invece a tamburo battente, rapidissimamente è stato elaborato e approvato quel regolamento edilizio del 1957 e quel programma di fabbricazione del 1957 che sono la *magna charta* della rovina di Agrigento. Quindi, non è che non si sia fatto nulla, che non si siano interessati al problema della sistemazione urbanistica del territorio di Agrigento. Lo hanno fatto e lo hanno fatto bloccando gli strumenti essenziali, lo hanno fatto

elaborando un programma di fabbricazione e un regolamento edilizio che sono quelli che noi abbiamo sotto gli occhi, anzi che non abbiamo sotto gli occhi, perché questo programma di fabbricazione è scomparso. Io ricordo che il 4 agosto alla Camera denunciasti questo fatto. Siccome il regolamento edilizio fa continui riferimenti al programma di fabbricazione, alla planimetria, io chiesi al comune di Agrigento: dov'è la planimetria? E già allora, alla fine di luglio (come riferii alla Camera) i democristiani di Agrigento mi dissero che non esisteva, che si era perduto, che non c'era più il programma di fabbricazione. C'è voluto un mese e mezzo, dal 4 agosto ad oggi, per stabilire che non si trova un documento la cui mancanza era stata per altro denunciata qui alla Camera. Mi auguro che la Commissione Martuscelli abbia questo documento, onorevole ministro, perché senza di esso come si può stabilire la misura delle violazioni del regolamento edilizio in tutta la loro entità? Evidentemente è una cosa essenziale.

Da tutto quello che ho detto credo che emerga un fatto: che noi siamo contrari al tentativo di coprire le responsabilità particolari facendo ricorso alle questioni generali. È un punto importante questo.

È il sistema che non va, dicono in queste occasioni i sostenitori del sistema; bisogna fare la legge urbanistica, dicono gli affossatori della legge urbanistica; facciamo un discorso serio sullo Stato, dicono quelli che hanno utilizzato la macchina dello Stato nel modo che sappiamo. Tutte queste esigenze generali emergono con forza (anche attraverso le parole dell'onorevole Scalia) nel momento in cui tutto ciò deve servire a mettere in ombra le precise responsabilità, dalla cui punizione può invece scaturire una sufficiente forza per affrontare le questioni generali.

Il relatore onorevole Degan, per esempio, ad un certo punto ha detto una frase che non so ben qualificare: ha detto infatti che « la regione siciliana, la regione siciliana come istituzione » (e poi dite che siamo noi che diffamiamo le istituzioni tutte intere!) « non ha colto l'occasione, che era una chiamata di responsabilità, della competenza esclusiva nel settore urbanistico, per fare una propria legge urbanistica che correggesse le deficienze di quella nazionale ». Come si può fare un'affermazione di questo tipo da parte di una forza politica la quale non ha fatto la legge urbanistica nazionale per correggere la legge urbanistica nazionale precedente?

Un partito che ha bloccato la nostra proposta di legge urbanistica in sede nazionale non ha evidentemente il diritto di fare certe osservazioni.

Ma anche alla regione la maggioranza è di centro-sinistra, la maggioranza siete voi; e anche alla regione c'è un progetto di legge urbanistica, su cui tante volte abbiamo insistito, che non va avanti per colpa vostra. Non solo: ma dopo la frana di Agrigento, cercando di approfittare dell'emozione determinatasi per il disastro e quindi del rilievo che assumevano certe esigenze, chiedemmo alla maggioranza (e questo fu uno dei punti essenziali del recente dibattito all'assemblea regionale) l'impegno di fare la legge urbanistica entro questa legislatura. Avete votato contro, avete bocciato anche questa richiesta. Come si fa quindi, da qui, a rimproverare indiscriminatamente alla regione di non voler fare una legge urbanistica nell'ambito sue competenze? È pura ipocrisia!

E naturalmente abbiamo qui avuto richieste di questo tipo anche da parte dell'onorevole Sinesio e di altri deputati agrigentini. Nel merito c'è da dire che il centro-sinistra in Sicilia, per il suo carattere reazionario e per la sua arretratezza, non è in grado di fare una legge urbanistica che sia tale, cioè che estenda talmente le possibilità di esproprio da creare l'indifferenza dei proprietari alla utilizzazione del suolo. Non la potete fare. Ascoltate alcuni documenti. Primo: un decreto dell'assessore allo sviluppo economico Grimaldi, uno che si richiama alla C.I.S.L., amico intimo dell'onorevole Sinesio; un decreto che, per quanto riguarda un certo palazzo di Agrigento, dice così: « Vista l'istanza in data 18 marzo 1964 n. 12026 con la quale il sindaco di Agrigento ha chiesto, valendosi dei poteri concessigli dall'articolo 39 del regolamento edilizio di quella città, l'autorizzazione a concedere alla ditta Rizzo Gerlando e Calogero licenza edilizia in deroga all'articolo sopra citato per la costruzione di un edificio da sorgere tra la via Carcino e la via Esseneto e composto da due corpi di fabbriche di cui uno di dodici elevazioni più il piano terreno, l'altro di undici elevazioni per un'altezza complessiva rispettivamente di metri 47,60 e di metri 44,05: visto il parere numero 49082 del 12 novembre 1964 del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia per il quale richiesta di deroga non può essere assentita in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alle circolari del Ministero dei lavori pubblici 28 febbraio 1956 n. 897

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1966

e 1° marzo 1963, n. 518, le quali ammettono le deroghe solo per edifici pubblici ovvero destinati ad attività di pubblico interesse; visto il parere della sovrintendenza ai monumenti della Sicilia occidentale che si è espressa sfavorevolmente alla concessione dell'autorizzazione poiché la zona in cui sorgerebbe il fabbricato è di interesse panoramico » (è ubicata infatti tra la Valle dei templi e il Belvedere della città di Agrigento); « considerato che la autorizzazione a costruire oltre i limiti di altezza previsti dal citato articolo 39 consentirebbe all'edificio di raggiungere l'altezza degli stabili vicini si da costituire insieme a quelli una nuova cornice alla Valle dei templi; considerato tutto questo, decreta: articolo unico. Per i motivi indicati nelle premesse si autorizza il sindaco della città di Agrigento a concedere alla ditta Rizzo Gerlando e Calogero la licenza di costruzione in deroga ai limiti di altezza fissati dall'articolo 39 del regolamento edilizio di quella città ».

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, signori della maggioranza, possono mai queste forze approvare una legge urbanistica idonea a stroncare situazioni come queste?

Non vorrei leggere un altro decreto molto più succinto, ma non per questo meno significativo, emanato dall'onorevole Lentini, socialista. Ma non possiamo tacere che anche qui si tratta di episodi che dimostrano una ignoranza totale di quella che dovrebbe essere una corretta impostazione di una sana politica urbanistica. Nella sua sinteticità ecco quanto afferma detto decreto firmato, come ho detto, dall'onorevole Lentini, a quel tempo assessore per lo sviluppo economico: « Considerato altresì che la situazione particolarmente deficitaria degli alloggi della città di Agrigento richiede di non ostacolare le costruzioni edilizie; che, in rapporto alle difficoltà di reperimento di aree edificabili, le più moderne tendenze urbanistiche, di cui dovrà tenersi conto in sede di formazione del piano regolatore della città, mirano ad uno sfruttamento sempre più intensivo delle aree edificabili, sviluppando in altezza le costruzioni si da consentire una maggiore disponibilità di aree da destinare ai servizi della collettività, decreta », ecc.

In tali condizioni culturali e politiche, di scarsa maturità anche da parte del partito socialista verso i problemi generali, che senso ha la esaltazione del centro-sinistra siciliano fatta dall'onorevole Degan a proposito di una pretesa chiarificazione della situazione? Qui è necessario invece prendere atto di

una ben triste realtà, per tirare le debite conclusioni e per rimuovere un ostacolo ed una remora allo sviluppo della Sicilia, quale è il centro-sinistra.

In altri termini, occorre parlar chiaro e bandire gli equivoci. Da questo punto di vista la posizione del nostro gruppo è molto chiara, come ha avuto modo di dimostrare il collega onorevole Todros. Noi ci battiamo per la riforma generale, ma sappiamo che la concreta realtà politica porta a conclusioni generali attraverso conquiste parziali: rompere il nodo di Agrigento costituisce appunto una di queste conquiste.

Onorevoli colleghi, Agrigento invoca a nome dell'intero paese la riforma urbanistica basata sull'esproprio, sull'indifferenza dei proprietari rispetto alla destinazione delle aree, invoca misure per la difesa del suolo, per la tutela rigida del patrimonio storico, artistico e delle bellezze panoramiche. Tutto questo emerge dalla tragedia di Agrigento. In ciò è il valore emblematico di quella tragedia. Ma a questa invocazione, che nasce dai fatti, voi del Governo e della maggioranza come rispondete? Possiamo dire che voi siete sordi, perché, mentre in quest'aula noi discutiamo sulle conseguenze generali da trarre da fatti come quello di Agrigento, al quarto piano, in Commissione bilancio, si discute il programma di sviluppo economico: ebbene, qui affermiamo certe esigenze, ma nel programma di sviluppo economico la difesa del suolo è all'ultimo posto, i contenuti della legge urbanistica vengono svuotati.

Quella è la vostra vera politica, in contrasto con quanto siete costretti a dire in quest'aula. Naturalmente noi siamo autorizzati ad affermare che qualunque cosa venga detta da voi di buono, in discordanza a quelle che sono le linee generali della politica che poi in realtà affermate e portate avanti, non possono non essere ritenute altro che ipocrisie. L'onorevole Ripamonti ha esaltato il parere di maggioranza sul piano di sviluppo economico dato dalla Commissione dei lavori pubblici. Esaltiamolo quanto volete. Anche noi lo abbiamo apprezzato e abbiamo contribuito in parte ad elaborare un parere di maggioranza di quel tipo, ma che fine ha fatto detto parere in riferimento a chi sta redigendo il piano? Ella, onorevole Ripamonti, sa benissimo che quelle proposte non vengono prese in alcuna considerazione!

Anche le decisioni del Parlamento vengono disattese. Le proposte dell'inchiesta sul Vajont per quanto riguarda la sistemazione idrogeologica del paese sono state forse recepite? Le

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1966

proposte della Commissione per il panorama hanno trovato una soluzione legislativa o un accoglimento da parte del Governo? No. È stata letta qui, poco fa, una precisa proposta di una Commissione parlamentare, quella sulla mafia, ma nulla viene preso in considerazione. Quando si discute su fatti e su disgrazie emergono considerazioni generali che sono destinate coscientemente a non avere alcuna conclusione, alcuna incidenza su un cambiamento dell'indirizzo politico.

E, comunque, a chi ha parlato onestamente, chiaramente, con coraggio — dal ministro a molti colleghi che hanno illustrato nei loro interventi, relativamente alla frana di Agrigento, certe esigenze che rimangono insoddisfatte — non possiamo non dire una cosa molto semplice, che del resto abbiamo affermato in tante altre occasioni: impegnatevi, impegniamoci insieme a cambiare nei fatti la realtà, non a concordare a parole. Se prenderete questo impegno, se noi arriveremo insieme a conclusioni positive di questo tipo, allora si creerà effettivamente un clima nuovo, quel clima per il quale noi instancabilmente lottiamo e lavoriamo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palazzolo. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Signor Presidente, è lungi da me ogni idea di voler criticare i colleghi che mi hanno preceduto, se dirò che, ad eccezione della buona Margherita (parlo dell'onorevole Bontade, che si è prodigata in elogi e in ringraziamenti verso il Governo e l'onorevole Mancini, e per poco non li ha inclusi tra i padri della patria), ad eccezione ancora della magnifica lezione di geologia impartitaci dall'onorevole Rinaldi, tutti gli altri si sono accanti nel ricercare le responsabilità dei fatti.

Io farò un'eccezione alla regola, non perché non creda nelle responsabilità oppure le voglia coprire, ma perché già nella seduta del 4 agosto ho fatto contro di loro il pubblico ministero. In queste circostanze, ricordandomi di essere avvocato — anzi, di essere uno dei pochi deputati che hanno ancora il vizio di fare l'avvocato — rammento che il pubblico ministero non chiede ogni giorno la condanna dell'imputato: la chiede una volta sola, salvo poi, se ritiene che l'assoluzione sia stata ingiusta, proporre appello. E temo che l'appello finiremo per farlo.

La realtà è che qui ci sono tre tribunali: il tribunale ordinario (quello che fa capo all'onorevole Reale), il tribunale dell'onorevole Mancini (la commissione da lui nominata),

il tribunale dell'onorevole Coniglio (la commissione nominata dalla regione). Se per giudicare uno stesso fatto vi sono tre tribunali, io, che ricordo un brocardo latino che dice: *tot capita, tot sententiae*, mi chiedo quali saranno le *sententiae*, con tre tribunali.

Inoltre queste inchieste sono nate all'insena della confusione, e quindi è facile azzardare la profezia della necessità dell'appello. È vero che un giorno l'onorevole Fanfani, rispondendo alle mie critiche in occasione delle dichiarazioni programmatiche del Governo, mi disse che io di profezie non ne ho mai azzeccate. Subito dopo concluse dicendo: ora noi faremo le elezioni e continueremo nella nostra opera. Parlava delle elezioni del 1963, le quali dimostrarono che neanche lui era un profeta, stando almeno alla emorragia di voti che registrò la democrazia cristiana in quella circostanza.

Ora vorrei fare un'altra profezia: che quanto è prima toccato alla democrazia cristiana tocchi nel 1968 agli « unificati ». Non posso predire la stessa cosa all'onorevole La Malfa, il cui partito è così striminzito da non temere riduzioni: è irriducibile.

Non ho nulla da obiettare, né rilievi da fare sulla procedura tecnica adottata dal decreto. D'altronde, anche se ne avessi la volontà, non saprei cosa dire in proposito, perché, non essendo un tecnico, non potrei dire: questa procedura non va bene, adottiamo quest'altra. E l'approvo in base alla presunzione che essa sia stata suggerita dall'ufficio tecnico del Ministero dei lavori pubblici, che è ancora un ufficio che in Italia funziona, composto di gente che conosce la tecnica e sa come applicarla.

Passo quindi agli articoli.

Approvo in pieno l'istituzione in Agrigento di una sezione autonoma del genio civile, raccomandando però al ministro che sia veramente autonoma e che possa evitare le interferenze della regione siciliana, la cui sovranità in materia gareggia con quella dello Stato.

Nulla da dire sull'articolo 8. All'articolo 9 risultano stanziati 500 milioni per pronto soccorso. Mi permetto osservare che questa somma è insufficiente. Occorre perlomeno un miliardo. È meglio costruire una casa in meno che sollevare le giuste lamentele di tanta povera gente che risente le conseguenze del disastro.

Nulla da obiettare per quanto riguarda l'erogazione di cinque miliardi da parte della Cassa del mezzogiorno, anche perché ho una certa simpatia per questo organismo, soprat-

tutto per il suo esemplare presidente. Oso anzi dire che questa è una delle istituzioni più serie che esistono in Italia.

All'articolo 11 vengono i nodi, onorevole ministro. La relazione ministeriale dice che la regione ha già disposto un primo stanziamento di un miliardo, con la legge 29 luglio 1966, per la costruzione di alloggi e per la creazione di infrastrutture relative all'insediamento degli alloggi stessi; e che l'intervento della regione, in seguito ad accordi intercorsi, proseguirà nello stesso senso fino al raggiungimento della costruzione di 550 alloggi circa, con le relative infrastrutture.

Ma chi garantisce che la regione, dopo questo primo stanziamento, stanzierà gli altri miliardi occorrenti per costruire i 550 alloggi di cui si parla? Ella ricorderà, onorevole ministro, che, nel mio intervento del 4 agosto, io l'ho messa in guardia riferendole la frase di un assessore del suo partito, l'onorevole Mangione, il quale ebbe a dire che i 215 miliardi relativi al contributo di solidarietà dello Stato previsto dall'articolo 38 dello statuto siciliano servono da « terapia d'urto ». Non so che cosa significhi questo nel suo linguaggio; nel mio linguaggio significa la terapia degli urti tra gli assessori sul modo di spendere le somme al fine di meglio favorire le loro fortune elettorali. E noi siamo proprio in campagna elettorale. Ora, nel calore e nella foga di essa, non si ripeterà l'episodio della secchia rapita, ma potrebbe verificarsi l'altro della secchia da rapire: e ci toccherà di scoprire in Sicilia un altro Alessandro Tassoni.

È evidente, onorevole ministro, che in questa situazione non possiamo fare sicuro assegnamento sui miliardi che la regione deve ancora stanziare.

Ricordo che nella seduta del 4 agosto ella mi interruppe dicendo che nella legge approvata dalla regione è stato inserito il riferimento al genio civile. Tuttavia, nello stato delle cose da me denunciato, potrebbe rimanere nel campo degli inserimenti, ossia delle intenzioni.

Un certo rimedio — debbo dirlo — il decreto ha cercato di trovarlo e l'ha trovato con l'articolo 11. Non poteva fare di più. Infatti, lo Stato si trova di fronte a una regione che è forse più sovrana di lui e di conseguenza doveva costituzionalmente rispettare i diritti della regione. Io non ho molta simpatia per la regione siciliana, però quando essa ha ragione sono il primo a riconoscerlo.

Qual è il rimedio? L'onorevole ministro si deve preoccupare di fare stanziare subito gli altri miliardi necessari per arrivare alla

costruzione di quelle 550 case promesse affinché non finiscano nel calderone della campagna elettorale in corso.

Poi devo fare un'osservazione che non so se piacerà all'onorevole Giglia. Egli sa che sono un suo amico e spero che non si offenda, perché la faccio nel suo interesse. L'articolo 11 prevede la nomina di un comitato di coordinamento con la regione e la presenza di un sottosegretario che deve presiederlo. Ora, onorevole ministro, ci metta chi vuole, ma non ci metta il mio amico Giglia, né un altro sottosegretario.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Giglia ha già detto pubblicamente che non desidera tale incarico.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Fin dall'agosto scorso ho pregato l'onorevole ministro di provvedere con altro sottosegretario.

PALAZZOLO. Non è questione di persona. Mi faccia finire, onorevole Giglia, voglio dire un'altra cosa. Ella sa, o forse non sa, che ogni assessore siciliano ritiene di essere un ministro; anzi, ci sono di quelli che si fanno chiamare eccellenza. Quindi, mettere un sottosegretario accanto a un « ministro » è pericoloso. Perciò suggerisco che sia l'onorevole ministro a presiedere quel comitato di coordinamento. L'onorevole Mancini è meridionale, anzi meridionalissimo. Egli è calabrese, nato sulle sponde di quello stretto che attraverso l'osmosi dei siciliani a Reggio e dei calabresi a Messina li ha affratellati e quindi, si troverebbe quasi in famiglia. Egli ha poi un altro titolo, cioè è nato nella Magna Grecia. E Agrigento — lo sapete — è stata costruita dai greci jonici, è stata distrutta dai cartaginesi, ed è stata riedificata dai greci dorici, che ci hanno lasciato quei meravigliosi monumenti che onorano la civiltà ellenica.

Ascolti quindi, onorevole ministro, il mio consiglio; non è un consiglio sbagliato, per lo meno è dato nella maniera più disinteressata e sincera, anche perché c'è di mezzo l'onorevole Giglia che, ripeto, è un mio amico e gode la mia stima, nonostante gli attacchi dei comunisti.

Devo fare un ultimo rilievo: bisogna sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 6. L'amico Cottone, anche con la mia firma, ha presentato un emendamento al riguardo. Perché fare case prefabbricate? Prevedo la grave obiezione: se non mettiamo in opera case prefabbricate, la povera gente che non ha casa dovrà aspettare qualche anno. Esatto. Sennon-

ché bisogna guardare al costo e alla durata delle case prefabbricate. Esse costano molto, durano poco e non sono case confortevoli. Vengono messe in opera di solito nei luoghi di villeggiatura, al mare o in montagna, dove la gente le abita per periodi di tempo limitati. Invece ad Agrigento quella povera gente dovrebbe abitarle tutto l'anno: al freddo d'inverno, perché anche là fa freddo, e al caldo infernale d'estate, perché la costa che va da Agrigento a Sciacca è la più calda della Sicilia, quasi africana. Inoltre, come ho detto, sono destinate a durare poco: dopo 10 anni al massimo dovrebbero essere sostituite. Ma, purtroppo, sappiamo che in Italia il provvisorio diventa sempre eterno. Ella, onorevole ministro, che è calabrese, sa bene quanti decenni durarono le famose baracche sorte dopo il terremoto calabro-siculo. Se vi fosse in quest'aula un collega abruzzese, gli domanderei quanto altri decenni durarono le baracche costruite dopo il terremoto di Avezzano.

Alla ragione morale, si aggiunge la ragione economica, che interessa tutta l'economia della città di Agrigento e forse anche di parte della sua provincia. Agrigento, infatti, come diceva l'onorevole Sinesio nel suo intervento, vive soltanto di edilizia, attività che è tributaria di tutte le altre industrie esistenti in Italia (compresa la televisione, visto che in ogni casa dovrebbe esistere un televisore). Stando così le cose, è preferibile far soffrire un mese o un anno di più quella popolazione, sviluppando nel contempo l'attività edilizia

nella città e dando così lavoro ai numerosi disoccupati.

In conclusione, se le case prefabbricate possono avere un'utilità immediata, è indubbio che sono molto costose e poco durevoli ed oltretutto incidono sulla disoccupazione, con conseguente aggravio per lo Stato, il quale deve sussidiare i disoccupati.

Auguro all'onorevole ministro di poter risolvere nella maniera più soddisfacente la grave situazione creata dal disastro di Agrigento e formulo l'auspicio per l'amico onorevole Giglia che tutto si possa risolvere secondo gli interessi della città che egli degnamente rappresenta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione, con le repliche del relatore e del ministro, è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,35.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO